

## TORNATA DEL 20 GIUGNO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA.

SOMMARIO. *Relazione sullo schema di legge per la cessione di un fabbricato al municipio di Ancona. — Prima votazione per la nomina di una Commissione d'inchiesta sulle condizioni della Sardegna. — Congedi. — Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento del credito agrario — Istanza d'ordine del relatore Cordova — Considerazioni dei deputati Alvisi e Dina contro il sistema della Commissione all'articolo 3 — Il deputato Nisco sostiene le sue proposte — Osservazioni del ministro per l'agricoltura e commercio, e dei deputati Cordova, relatore, e Torrigiani — Approvazione dell'articolo 3 emendato — Aggiunta della Commissione al 4° — Emendamenti dei deputati Valerio, Torrigiani, Dina, e del ministro al 4° — Avvertenze del deputato Sinco — Approvazione del 4° emendato, di un articolo di aggiunta dei deputati Valerio e Torrigiani, e dei susseguenti — Altra aggiunta dei medesimi, rinviata.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

**BERTEA**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

**CALVINO**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,218. I maestri e maestre elementari dei mandamenti componenti il collegio elettorale politico di Vignale s'associano alla petizione segnata col numero 12,209, presentata dalla società d'istruzione e di mutuo soccorso degl'insegnanti eretta in Torino, diretta ad ottenere che la Camera provveda che, senza nulla detrarre agli stipendi dei maestri elementari, abbia sollecitata esecuzione la legge 13 novembre 1859, anche nella parte che riguarda l'istituzione del Monte delle pensioni.

12,219. La Giunta municipale di Bagnara, circondario di Solmona, fa istanza perchè si provveda che sia dato impulso ai lavori della ferrovia da Pescara a Popoli, e che la medesima venga eseguita a seconda dei contratti.

12,220. La stessa ricorre per parte di quel Consiglio comunale per ottenere che quel comune venga colla nuova circoscrizione aggregato al mandamento di Solmona.

### ATTI DIVERSI. — PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Briganti-Bellini Bellino è invitato a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**BRIGANTI-BELLINI B.**, relatore. Ho l'onore di presentare

alla Camera la relazione di un progetto di legge per l'approvazione di una convenzione stipulata tra il Governo ed il municipio di Ancona, per la cessione a quest'ultimo del fabbricato demaniale del *Lazzaretto* da destinarsi ad uso di magazzino generale. (V. Stampato n° 189-A)

La Commissione stessa mi ha incaricato di domandare alla Camera che voglia dichiarare d'urgenza la discussione di questa legge.

**PRESIDENTE**. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Il relatore chiede che la discussione di tal legge sia dichiarata d'urgenza; ma su questo la Camera sarà chiamata a deliberare quando la relazione sarà stampata e distribuita.

L'ordine del giorno reca la votazione per ischede per la nomina della Commissione d'inchiesta sopra le condizioni della Sardegna.

Si farà l'appello nominale.

I signori deputati sono pregati di venire alla tribuna per deporre la loro scheda nell'urna.

(Segue la deposizione delle schede.)

Si lasciano le urne aperte per quei deputati che ancora avessero da votare.

Si addiverrà ora all'estrazione a sorte della Commissione la quale dovrà procedere allo spoglio delle schede.

Propongo che sia composta di 12 affinchè possa sollecitamente compiere quest'operazione, che riuscirà piuttosto lunga.

(Si procede al sorteggio, e sono estratti i nomi dei seguenti deputati:)

Ghezzi, Pieri, Como, Melchiorre, Morelli Giovanni, Merzario, Pissavini, Musolino, Finzi, Torrigiani, Maurògnato e Minghetti.

Sono pregati a riunirsi questa sera, verso le ore 8 e mezzo, in una sala degli uffici.

Il deputato Podestà, per importanti pubblici affari, chiede un congedo di venti giorni.

Il deputato Loro, per motivi di salute, domanda un congedo di un mese.

Il deputato Castagnola, per affari urgenti, chiede un congedo di tre settimane.

(Cotesti congedi sono accordati.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sul credito agrario.

La discussione verte ancora sull'articolo 3. Parecchi oratori sono iscritti per parlare sul medesimo. La parola spetta ora al relatore della Commissione.

**CORDOVA, relatore.** Il relatore si riserva di presentare le sue osservazioni intorno all'articolo terzo, dopo che avranno parlato gli oratori iscritti; solamente ho presa la parola in questo momento, per volgere la preghiera alla Camera di circoscrivere la discussione sopra questo articolo; dappoichè la discussione generale è terminata, e quella che si riferisce ad alcuni emendamenti relativi ad altri articoli, che sono stati presi in considerazione dalla Commissione, non viene in questo luogo.

Veramente la discussione ha tanto campeggiato a proposito dell'articolo 3, sopra quistioni di unità o pluralità di Banche; di località o generalità di queste istituzioni; dei rapporti che possono avere o no con lo Stato, che io credo indispensabile di ricordare agli onorevoli colleghi il testo dell'articolo:

« Le società di credito agrario autorizzate ad emettere Buoni agrari al portatore, dovranno depositare, per essere facoltate a cominciare la emissione, presso la Cassa dei depositi e prestiti, tante cartelle di consolidato italiano 5 per cento, ovvero obbligazioni del credito fondiario, quante ne occorrono per formare al corso del giorno in cui ha luogo il deposito un valore eguale al terzo del capitale che, a termini del Codice di commercio e del loro statuto, debbono versare per poter cominciare le loro operazioni.

« Questo deposito dovrà essere sempre mantenuto eguale al terzo del capitale versato. »

La questione dunque, se siamo nella discussione degli articoli, se la discussione generale è veramente chiusa da gran pezza, si deve raggirare intorno al tema: se si debbano o no obbligare le istituzioni di credito agrario a fare il deposito di un terzo del capitale, per incominciare le loro operazioni, nella Cassa

dei depositi e prestiti. Vi possono essere quelli che desiderano che sia imposto quest'obbligo; vi saranno quelli che lo credono inopportuno; ma certamente la discussione non deve allontanarsi da questo unico tema dell'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Alvisi.

**ALVISI.** L'onorevole Cordova, richiamando l'attenzione della Camera sull'articolo 3, deve ricordarsi che ieri, appunto, rispondendo all'onorevole Nisco, ha detto che si presentavano di fronte due sistemi: l'uno che ammetteva che i Buoni di credito agrario avessero la garanzia in cartelle dello Stato; l'altro sistema, il quale ammetteva che i Buoni agrari non essendo che uno strumento di circolazione, questi Buoni dovevano avere la loro garanzia nel capitale effettivamente versato dagli azionisti della società.

Posta in questi termini la divergenza d'opinioni fra la maggioranza della Commissione e me membro di essa con altri onorevoli opposenti, fra i quali sono lieto di vedere l'onorevole Valerio, e forse l'onorevole Torrigiani, e quanti appartengono alla scuola economica moderna, si scorge nella diversità di questi principii non solamente la differente applicazione di sistema nel credito agrario, ma intorno ad essi si aggira tutto l'ordinamento del credito generale.

Ogni qual volta lo Stato entra direttamente, e qui ripeto *direttamente* per l'effetto della voluta garanzia in rendita pubblica, nell'organismo d'un'istituto privato di credito, è naturale che gli stessi privati si trovino ad avere due enti responsabili di faccia: l'uno *la direzione della società*, l'altro *lo Stato*.

Un tale principio è sempre pericoloso, perchè, quando succedono eventi straordinari nelle operazioni di queste società, in allora l'individuo o la società collettiva sparisce e resta lo Stato; allora la personalità privata manca assolutamente, si rifugge sempre dietro la grande personalità del Governo, per cui gl'ingannati sono appunto quelli che sono entrati a costituire la società fidenti nel principio d'associazione, fidenti nello sviluppo del credito che l'associazione promette. È dunque evidente il pericolo d'un tale sistema.

Ripeto che questo sistema parte dall'erroneo principio che i Buoni agrari, come in generale i titoli che rappresentano il capitale di qualunque società privata di credito, sieno carta-moneta o, meglio, un surrogato della moneta metallica. Questo è un grande errore, che è stato confutato, non solo dall'esperienza del secolo, ma ormai è respinto dagli economisti più accreditati di tutte le nazioni che hanno marcato un'assoluta differenza in questi due mezzi di circolazione. Nessuno ha mai confuso le obbligazioni o mandati a vista ed i Buoni di cassa al portatore con la moneta metallica, nè vi ha chi possa attribuire ai titoli commerciali la medesima funzione delle monete, cioè di misuratore del valore dei prodotti. Per dimostrare che la pratica

viene a confermare la teoria, io faccio la semplice esposizione di un fatto. Cinque individui si uniscono in società versando ciascuno 200 lire, per formare un capitale di 1000 lire: alcuni che appartengono alle classi dei possidenti, degli industriali e dei professionisti dimandano a prestito, secondo lo statuto, per la somma complessiva 800 lire, per cui rilasciano tre cambiali. Queste obbligazioni a scadenza di pochi mesi rimangono in cassa invece del capitale consegnato ai richiedenti.

Quasi contemporaneamente vi capita un altro individuo, sulla cui solidità ed onoratezza la direzione non ha che dire, e vi domanda ad imprestito 800 lire. La direzione non ha il contante, ma bensì tre cambiali che potrebbe girare a favore dell'ultimo nella probabilità che esso possa girarle ad altri. Ma invece consegna ad esso Buoni agrari di diverso valore pagabili a vista, nella certezza che i cittadini i quali sanno la esistenza di questo istituto accettino in sostituzione delle tre cambiali depositate. Questa operazione è forse un creare capitali? Le obbligazioni sono forse un aumento del capitale metallico che in origine fu versato? No, signori, perchè quando i primi debbono restituire non fanno altro che sottrarre dalla loro rendita la somma necessaria per pagare le loro obbligazioni, e quando i secondi debbono restituire non fanno altro che levare dalla propria cassa la somma necessaria per far fronte all'impegno scaduto. Succede adunque una semplice trasmissione dello stesso capitale di ottocento lire, moltiplicato nella trasmissione a diversi mediante le obbligazioni che rilascia la Banca per l'ammontare delle lire 1000 versate senza che si determini in questo giro un aumento di capitale.

Ora analizziamo la teoria sostenuta dagli onorevoli preopinanti. Essi vi dicono: le obbligazioni sotto forma di titoli al portatore che danno gl'istituti di credito, ben lungi dal rappresentarè il capitale pagato in conto azioni, è invece una vera e propria moneta. E siccome la moneta non ha diritto di coniarla se non il Governo, così il potere esecutivo deve intervenire a garanzia dei terzi possessori con qualche disposizione speciale. Si vuole stabilire con questa teoria che i Buoni di cassa non sono uno strumento di circolazione, ma invece vera e propria moneta.

Nè la teoria manca di fondamento, nè di certa apparenza di giustizia; quando si stabilisce in massima che il deposito anticipato di un capitale qualunque dia il diritto di triplicarlo colla emissione di biglietti, è naturale che si consideri questo tre invece di uno come effettivo aumento di capitale. Infatti dalle 1000 lire che ho stabilite come fondo sociale, quando ne distacco 700 per convertirle in tanta rendita pubblica da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, che cosa avviene? Per queste 700 lire, per legge devono consegnare alla Cassa dell'istituto agrario lire 2100, delle

quali si trova possessore prima di creare un corrispondente valore di cassa e di portafoglio.

Sotto questo aspetto dunque, il Governo essendo impegnato, e dovendo rendersi responsabile, i difensori della falsa teoria hanno veramente ragione.

Qualora il Governo debba compromettere la sua responsabilità, bisogna che egli si assicuri non soltanto come potere legislativo, ma che vi partecipi come potere esecutivo. Allora conviene che egli assuma tutta intera la garanzia dei Buoni al portatore, e non limitarla ad un terzo o a due terzi, perchè la direzione della società privata, nell'interesse de' suoi soci, nell'interesse stesso dell'istituto, allettata dalla facile maniera di riempire le casse di titoli, pei quali il pubblico già crede di avere una sufficiente garanzia nel deposito affidato allo Stato, si può abbandonare alle belle speculazioni permesse nell'articolo 1. È naturale che allora le operazioni si moltiplicano, perchè ad ogni nuovo bisogno deposita altre lire 700 in rendita pubblica per averne altre 2100, e così gradatamente triplica la speranza che i portatori dei Buoni non abbiano mai a domandare il baratto improvvisamente.

Si è in questa maniera che sono avvenuti i disordini del credito bancario, perchè fu generalmente ammessa la massima che il capitale circolante in biglietti sia il triplo della riserva metallica. Diffatti alla minaccia di ristagno commerciale o di guerra che cosa accadde?

Nei momenti di crisi non è mai bastato il terzo della riserva metallica; anzi non poterono bastare nemmeno i due terzi, perchè due in quel terrore universale non possono bastare a rispondere per tre. Tanto più è vero il fatto qualora si rifletta che un istituto di credito, appunto in forza del suo nome e del suo scopo, non assume solamente le operazioni di cambio, di sconto e di prestito sopra il fondo del capitale effettivo, ma fa molte altre operazioni col capitale sociale e con quello dei depositi, ed emette altre obbligazioni le quali, non essendo veri e propri biglietti di Banca, nè veri e propri Buoni agrari, entrano nella categoria dei titoli commerciali, e sono poi i primi a presentarsi al rimborso, e vi affluiscono in massa nei giorni di crisi. Allora non basta più la cassa ordinaria, si comincia ad intaccare la riserva metallica nella speranza che la crisi sia momentanea; e quando poi i portatori si presentano anche con due soli terzi, non trovano altro che il terzo della rendita pubblica, già deprezzato per le stesse cause. Allora la Banca dirà al Governo: noi abbiamo ottemperato all'articolo 3 della legge, abbiamo fatto le operazioni relative al capitale permesso, e se la fiducia dei nostri clienti ha mancato, noi non possiamo far altro che rassegnare la liquidazione del nostro istituto.

Ora io domando se su queste basi si può costituire il credito agrario, che deve essere di sua natura un

credito locale sorto e mantenuto in ogni evento dagli stessi associati. I Buoni agrari, che dovrebbero essere cambiali a vista, sostituite a cambiali a tempo determinato, mutano natura e diventano un surrogato della moneta, che la scaccia dalla circolazione nei giorni di fiducia per essere a sua posta bandita nei giorni in cui maggiore sarebbe il bisogno della circolazione. Ai fatti ordinari dipendenti dallo stabilimento un altro fatto si collega più generale e più persuasivo.

Alcuni oratori hanno citato, direi, a sproposito la storia delle Banche di America, ed il fatto della limitazione del biglietto nella Scozia.

Io rilessi la storia di queste nazioni e vidi che esse si trovarono 80 o 60 anni fa nella medesima condizione in cui ora versa l'Italia. Erano nazioni dissestate da vicende di guerra, disorganizzate nel loro insieme politico, depauperate dalle conseguenze della rivoluzione. Anzi, la Scozia nel 1696, e qualche provincia di America, era assai più povera di quello che possa essere al presente qualunque regione d'Italia.

Come sono venute a questo stato di floridezza? Precisamente in forza di questo sistema, che ora si vorrebbe combattere per applicare in quella vece le leggi repressive, che furono emanate quando queste nazioni hanno raggiunto l'apogeo della loro grandezza economica, hanno toccato il massimo grado del loro sviluppo industriale. Anzi, nell'America è stata l'esagerazione della ricchezza, l'esagerazione dell'operosità svegliata dalla pratica della libertà delle Banche che ha prodotto tutte le conseguenze che si verificarono dopo ottant'anni di vita rigogliosa, ed ha cagionato i travimenti di chi si trova troppo ricco, di chi si abbandona a speculazioni troppo ardite, a lavori troppo colossali. Se studiamo i fallimenti che hanno dato origine alla famosa proposta di Jackson, vediamo che derivarono dagli stessi fondatori di Banche che avevano emessi tanti biglietti per poter alimentare specialmente le grandi linee di ferrovie, che non potevano dare nè pronti, nè corrispondenti guadagni; anzi facevano scapitare sulle Borse le azioni delle linee produttive.

È noto poi, come sostenevano ieri altri onorevoli e distinti colleghi, che il biglietto unico con deposito di rendita pubblica fu adottato come una misura finanziaria per poter incontrare la guerra già preveduta sin dal 1863 fra le due Americhe.

Mi ricordo appunto che nel maggio 1866, quando si vociferò il corso forzoso, io mi associi alla proposta di alcuni economisti della Camera, e specialmente degli onorevoli Torrigiani, Valerio e De Luca, che domandavano il biglietto unico come una misura finanziaria per accumulare nel Governo il credito di tutte le Banche nella emissione a corso obbligatorio.

La maggioranza della Commissione, rimanendo ferma nel suo concetto di escludere la pura e semplice applicazione di entrambi i principii, nè volendo adot-

tare quello che praticamente ha prodotto i migliori risultati, ha scelto un sistema medio che, non essendo mai stato applicato, vi presenta, a prima vista, delle contraddizioni.

La prima contraddizione consiste nella ingerenza governativa che nasce spontanea all'atto del deposito dei titoli di rendita che sono soggetti alle oscillazioni dipendenti dalla politica particolare del Governo o generale dell'Europa.

Una seconda contraddizione sta nel bisogno che avrà il Governo, per salvare se stesso di provvedere, non solo per legge, ma col mettere un sindacato per l'esecuzione della legge medesima.

Così il potere esecutivo vi entra di tal maniera da togliere tutta quella responsabilità, di annullare od almeno affievolire quello spirito di previdenza che nasce naturalmente in quelli che amministrano per conto proprio, o per altri interessati a sorvegliarli, e finalmente incoraggiati dal controllo o raffrenati dal biasimo dell'autorità tutaria. Questa responsabilità che è la vera forza del credito, la vera potenza dell'istituzione, che è il vero modo di renderla circospetta nelle operazioni, questa responsabilità svanisce assolutamente in forza di questa ingerenza del Governo che non si contenta di limitare la emissione, ma intende di provvedere per legge che due terzi dei possessori di biglietti si troveranno garantiti nel loro rimborso.

Questa contraddizione diventa più manifesta negli stessi atti governativi, quando si viene all'articolo successivo, in cui si parla di unità di biglietto. La uniformità del biglietto imprime un sigillo del Governo, come il conio, ad un surrogato del metallo, cioè cartamoneta che, secondo la teoria americana, si applica ai Buoni agrari. Io non dirò come la maggiore estensione della circolazione per l'uniformità alletti maggiormente la falsificazione per la facilità dello spaccio. Io veggio un danno per la istituzione nel fatto che rende solidale il credito e l'amministrazione di tutti gli istituti.

Se voi pure mettete degli stemmi speciali ad ogni istituto che li domanda, quando è generalizzata la circolazione di un modello unico, i possessori dei biglietti non guardano tanto al sottile, ed accettano o respingono indistintamente i biglietti di qualunque degli stabilimenti di credito agrario, perchè partono tutti da un solo ufficio governativo che vi dà la garanzia della circolazione. Perciò qualunque emulazione cessa, e le Banche che si trovano in buona condizione di credito e di affari saranno compromesse dalla eccessiva emissione di altre, e tutte infine verranno involte nella stessa crisi e dovranno subire gli effetti di questo sistema autocratico di volere che nomi e cose diverse siano rappresentate da un tipo unico. Ma che vi sia nelle sfere governative una contraddizione perenne anche in questo sistema io lo posso provare colla lettura di un brano che riporto dall'opera ultimamente stampata dal signor Carlo De Cesare, il quale è sindaco generale e censore di tutti

gli istituti di credito e segretario generale del Ministero di agricoltura e commercio. La sua opinione è fondata sopra un ordine di fatti e di ragionamenti che, io credo, persuaderanno la Camera ad abbandonare il sistema propugnato dalla Commissione del modello unico per i Buoni agrari. L'onorevole De Cesare così scrive a pagina 205 :

« Ma non potrebbe lo Stato crear lui il biglietto e dispensarlo ai diversi Banchi in libero regime bancario ?

« Sì, potrebbe farlo, ma il biglietto non sarebbe più unico, perchè dovrebbe portar in fronte il nome del Banco che lo riceve dal Governo, e si obbliga di cambiarlo a vista. Sì, potrebbe farlo, ma la fiducia pubblica si allontanerebbe dai Banchi e dal Governo, perchè s'incrocerebbero ad un tempo due sospetti, uno rispetto al fabbricante e dispensatore del biglietto, l'altro sulla società che lo metterebbe in circolazione. Sì, potrebbe farlo, ma qual commissario di controllo potrebbe trattenerne la mano del Governo nei suoi più urgenti bisogni di accrescere la fabbricazione dei biglietti ? Sì, potrebbe farlo, ma qual fiducia avrebbe lo straniero nella finanza di uno Stato che ha il torchio a sua disposizione per fabbricare carta-moneta ? Sì, potrebbe farlo, ma in tempo di crisi chi toglierà dal capo del pubblico che il Governo d'accòrdo colle Banche non emetta una sterminata quantità di carta ? Sì, potrebbe farlo, ma nel giorno di fallimento di più Banche, chi pagherà il portatore del biglietto ; chi darà l'equivalente in danaro dei biglietti spacciati dai Banchi falliti ? Non sarà forse il Governo, a cui appartiene intieramente la responsabilità della emissione ? Nè si dica che al modo americano vi può essere una garanzia nel deposito di rendita pubblica, perchè questa non è mai eguale al numero dei biglietti che una Banca smaltisce, e se lo fosse, incaglierebbe in senso opposto il movimento dei fondi pubblici.

« Ora tutte codeste cose non influiranno al discredito permanente della carta governativa ? Ma qui si cita sempre l'esempio degli Stati Uniti di America, e non si cita intiero. »

E con queste premesse va svolgendo l'ordine delle sue idee in modo da respingere il sistema del biglietto a tipo unico.

Ora, non mi rivolgo più alla imparzialità della Camera, ma al Ministero di agricoltura e commercio, che ha un funzionario in permanenza investito della facoltà di sindacare gli istituti di credito, che da molti anni scrive con dottrina ed esperienza su questa materia, come risulta dall'elenco stampato sulla coperta dell'ultimo suo libro, nel quale appariscono pubblicate 26 opere di economia politica e pubblica ; ad esso domando, se un'autorità di questo peso può essere sconfessata dal Ministero coll'accettare il progetto proposto dalla Commissione. E che questa Commissione poi...

**PRESIDENTE.** Onorevole Alvisi, non le pare che si anticipi un po' troppo sull'articolo 4 ?

**ALVISI.** Conchiudo subito ; mi pare che sia tanto connesso coll'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Le faccio quest'avvertenza nell'interesse stesso della discussione. Ella sa che quando si ripete una discussione, pochi vi prendono interesse.

**ALVISI.** Anche l'onorevole Valerio aveva proposto la soppressione degli articoli 3 e 4 insieme per cumularli in un solo, permettendolo il concetto della legge. Perciò mi sono permesso di discutere anche l'articolo 4 nello scopo stesso accennato dall'onorevole presidente della Camera e dall'onorevole presidente della Commissione, che voleva abbreviare la discussione. Io miro dunque a compendiarli entrambi in un articolo solo.

Unendomi quindi alle idee dell'onorevole Valerio, che spero anche accettate dall'onorevole presidente della Commissione, io stimai opportuno di trattenermi alcun poco sull'articolo 4 per discutere in una volta un argomento che non può stare diviso.

**PRESIDENTE.** Io credeva che ella intendesse unicamente di discutere i suoi emendamenti, i quali non riguardano che l'articolo 3. Ma poichè ella dice che si avvicina all'emendamento dell'onorevole Valerio, il quale sarebbe comprensivo dei due articoli 3 e 4, io non ho più nulla a ridire, qualora si voglia venire ad una conclusione prossima.

**ALVISI.** Poco ancora io desidero aggiungere a conclusione del mio discorso. Negli stabilimenti di credito che hanno diritto alla emissione di biglietti al portatore, la legge deve intervenire, per quanto è possibile, a limitare la quantità della emissione piuttosto che obbligarli a garanzie, le quali, nella maggior parte dei casi, rimangono senza effetto e costantemente furono trovate illusorie.

Questa è la mia prima conclusione.

La mia seconda consiste in ciò che, quando la Camera fa una legge, deve nello stesso tempo determinare l'azione del potere esecutivo. In fatto di credito e in fatto di circolazione fiduciaria, se il potere esecutivo interviene, la sua azione come la sua responsabilità deve essere intera ; piuttosto di assumere l'indiretta garanzia dei buoni al portatore col deposito del terzo di rendita pubblica, e di approvare l'amministrazione di un istituto privato col sindacato, tanto fa che nominare, sulla proposta degli azionisti, un direttore governativo, perchè diventa inutile una direzione privata, la quale essendo al coperto della sua responsabilità personale da vaghi articoli di legge e dalla sorveglianza del potere esecutivo, può facilmente lasciarsi trascorrere a quelle operazioni che sono aleatorie e pericolose.

Per questo motivo ho insistito presso la Commissione, onde volesse recedere dal suo articolo ed accettare quello che è stato formulato dall'onorevole

Valerio, sostituendo all'ingerenza governativa la massima pubblicità dei resoconti del movimento degli affari, che è il più gran freno per un istituto di credito, che vive di fiducia. Quando si obbligasse l'istituto a pubblicare tutti i giorni il prospetto del movimento dei Buoni che ha in circolazione, si espone ad un sindacato superiore a qualunque altro e si assoggetta a quella sorveglianza che nessun potere costituito potrà mai fare. Quanto poco possa influire sull'amministrazione di una società di credito l'abbiamo pur troppo veduto in recenti esempi!

Mi dispiace che questi funesti esempi, che stanno contro il sistema del sindacato governativo, che, in onta alla sua vigilanza, fu in parte la causa che questi grandi istituti abbiano mancato al loro dovere, siano stati citati come prova della necessità della ingerenza governativa.

Per conoscere quanto erronea sia la prova, basta osservare che questi stabilimenti di credito falliti non avevano la circolazione fiduciaria perchè tutti sanno quali erano le operazioni del Banco-sete di Torino e della Cassa sociale di depositi e prestiti di Milano.

Per questi istituti, approvati dal Governo e soggetti al sindacato amministrativo, si è mai letta una circolare od un atto del Ministero, che prevedesse le catastrofi che sopravvennero a portarne il discredito in generale, ad impedire per molto tempo il risorgere di così utili istituzioni. E ripensi bene la Camera che questi non sono periti per la circolazione dei Buoni a vista, ma per le loro obbligazioni a tempo, essendosi lanciati ad operazioni lucrose, a speculazioni d'incerta riuscita, ad immobilizzazione di capitale, per dare dei grossi dividendi agli azionisti, che invece tornarono loro estremamente dannose. Il solo ammaestramento che si può trarre dalla triste fine, a conferma della mia conclusione, si è che proporrei alla Commissione di stabilire un limite alla emissione dei Buoni, dando ad essi per base il capitale pagato in conto azioni.

Signori, io non credo molto alla potenza della circolazione cartacea senza il corso forzoso, e fido anche poco nella sua grande diffusione come strumento di circolazione, perchè come tale ha un limite ed un rivale insuperabile nella moneta metallica.

È dunque impossibile che si possano emettere miliardi di carta fiduciaria, quando la circolazione monetaria non supera gli 800 milioni; tutt'al più si può raddoppiare questa circolazione monetaria col mobilitare una parte delle cambiali e dei titoli commerciali. La carta non si nasconde, nè si tesoreggia con essa; e quando in un paese ve ne ha una quantità bastante per le transazioni giornaliere, ogni eccedenza è segnata dal suo riflusso al baratto.

Fu questa la causa per cui fu invocato da molti il corso forzoso: nel primo momento di una crisi politica, che ha prodotto lo sbilancio colla circolazione metallica, la Banca Nazionale non ha avuto più la pos-

sibilità di far fronte al cambio dei suoi biglietti; i conti correnti si ritirarono, il movimento delle contrattazioni si arrestò, e quindi la necessità del corso forzoso.

Ma questo pericolo può schivarsi dagli istituti di credito privato e locale che hanno una limitazione naturale nella circolazione dal corso degli affari e dalle contrattazioni che sono minime nel loro dettaglio, ma che diventano grandi nel complesso dell'operosità della nazione. Lungi dallo spaventare, io credo che le emissioni di titoli al portatore, col tempo, andranno a diminuire.

Fu notato il fenomeno sempre costante che, quando i biglietti di Banca rimangono in una modesta proporzione, sono accettati dal pubblico, il credito della Banca si va rassodando; ed allora affluiscono i depositi di risparmio ed in conto corrente, che rendono minima o quasi inutile la circolazione della carta.

La storia, che ho meditata delle Banche di Scozia, dal 1696 a tutt'oggi ha offerto i prospetti del movimento annuale dei biglietti di Banca a corso libero. In essi si vede che la circolazione della carta decresceva a seconda che i cittadini facevano con essa i loro affari attivi e passivi. Sopra tre milioni di abitanti vi erano 17 Banche principali e più di 400 succursali, che avevano una circolazione complessiva piuttosto inferiore al capitale sociale.

Dunque l'affluenza dei depositi che circoscrive la quantità della carta circolante è un fatto economico che merita esser considerato da coloro che vorrebbero di troppo restringere od inceppare il credito privato o la fiducia pubblica che rifugge da vincoli.

Tra il sistema della Commissione, della garanzia ridotta al terzo, e quello propugnato dall'onorevole Nisco, starei piuttosto per questo che vuole il Governo direttamente garante dei biglietti in circolazione, perchè li pareggia alla carta-moneta ed obbliga la società al deposito in titoli di rendita a valor nominale per l'intera emissione.

Dovendo adottare un sistema, logicamente sceglierei sempre il sistema anche opposto alle mie convinzioni, perchè mi conduce a risultati che hanno inconvenienti bensì, ma che pure può avere i suoi grandi vantaggi. L'adoperare invece la combinazione legislativa di due sistemi i quali segnano due opposte tendenze e anzi rappresentano la lotta di principio e di fatto, mi fa l'impressione di una ruota che gira in un senso, mentre un'altra gira in un altro, d'onde nasce la sospensione del meccanismo: il credito non è che una macchina che gira continuamente; il giorno in cui si arresta, il credito è finito. Piuttosto di avere gl'inconvenienti dei due sistemi, io preferisco lo svolgimento naturale di un solo. Quando fossi costretto a scegliere e non passasse la soppressione dell'articolo 3, presentato dall'onorevole Valerio, propenderei pel sistema proposto dall'onorevole Nisco, che, secondo me, è la negazione del credito privato.

**PRESIDENTE.** Dunque ella ritira i suoi due emendamenti all'articolo 3...

**ALVISI.** Sì, signore.

**PRESIDENTE...** per unirsi alla proposta del deputato Valerio ?

**ALVISI.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** La parola ora spetta al deputato Dina.

**DINA.** Le considerazioni svolte ieri dall'onorevole Valerio ed oggi dall'onorevole Alvisi mi dispensano dall'entrare in un lungo svolgimento delle considerazioni che desidero di sottoporre all'attenzione della Camera contro l'articolo 3.

Io mi trovo veramente dispiacente di non potere interamente secondare l'invito fatto dall'onorevole Cordova d'attenerci strettamente all'articolo 3 e la ragione è semplicissima. Si discute ora una legge la quale sembra un intermezzo dei lavori della Camera. Quindi dalla discussione di un articolo a quella del successivo corrono parecchie sedute ed accade sovente che si dimentichi quello che è stato detto ed anche quello che è stato votato nelle sedute precedenti. È necessario di ben afferrare quello che si vuol fare con questa legge. La Camera è pregata di considerare che questa legge accorda agli istituti di credito agrario alcune facoltà che sono gravissime. A queste Banche si accorda di scontare recapiti per la scadenza di novanta giorni con autorizzazione di rinnovarle di tre mesi in tre mesi per un anno. Chiunque capisce che, accordando questa facoltà agli istituti, la tolleranza non comincia di fatto dopo il primo trimestre, ma alla fine dell'anno. La rinnovazione, in ciascuno dei trimestri dell'anno diventa un diritto, la tolleranza comincia dopo questo.

Accade perciò che questi stabilimenti avranno sempre dei portafogli quasi immobilizzati, che non si potranno rinnovare regolarmente, e quando venga il giorno di una crisi, questi stabilimenti si troveranno nella impossibilità di provvedere ai loro bisogni, perchè non potranno, di mano in mano che scadono i recapiti, ottenerne l'incasso. Se lo pretendessero porrebbero i loro clienti e debitori nella più difficile posizione.

La legge autorizza inoltre queste Banche a ricevere dei depositi in conto corrente, con interesse.

Lo scopo di questa disposizione è evidente: esso è di allettare i capitali a recarsi nelle casse di queste Banche. Quando ad una Banca, la quale deve essere non solo di sconto ma anche di circolazione, voi accordate simili facoltà, è evidente che voi la ponete in una condizione, dalla quale non potrà cavarsi che mercè una grande diligenza, ed un'amministrazione di una probità ed avvedutezza grandissima. Egli è dopo avere concesse queste facoltà a Banche agrarie, a Banche le quali si deve supporre che operino in una cerchia ristretta, con capitali modesti, che debbono essere dirette più che altro, ad incoraggiare, ad avvantaggiare l'industria agricola locale; egli è dopo avere concesse queste facoltà alle Banche, che voi cercate di accre-

scervi l'ingerenza del Governo ed addossargli una speciale responsabilità? La Commissione ha adottato, rispetto a queste Banche, un sistema che chiamerò ibrido.

Non ha osato accostarsi al sistema americano, e non ha osato nemmeno di scostarsene affatto. Essa ha detto: le Banche dovranno dare una cauzione, ma il Governo dal canto suo emetterà i biglietti che distribuiranno alle Banche.

Ma, signori, a che giova la cauzione? La solidità delle Banche non consiste già nella cauzione che possono dare al Governo, nè nel capitale; la solidità delle Banche è tutta nel loro portafoglio. Se la Banca è accurata, è cauta, è prudente nello sconto dei recapiti, essa avrà una base solidissima; ed anche in momenti di crisi essa potrà essere sopraffatta da qualche difficoltà, ma le attraverserà e riuscirà a vincerle. Se essa poi sconta i recapiti, senza badare alla solidità delle firme, non ha cura di nessuna di quelle cautele che sono necessarie per la solidità della Banca, e sarà più sollecita di ingrossare la massa degli affari che di farne dei buoni, certamente la più lieve crisi la fa naufragare.

AmMESSO che la guarentigia della Banca è nel suo portafoglio, a che serve richiedere una sicurtà di un terzo del capitale per emettere i biglietti?

La proporzione che si vuole stabilire è innanzi tratto affatto arbitraria. Voi non potete mai fissare una proporzione fra il capitale che occorre e la somma dei biglietti in circolazione; ciò dipende dalle condizioni del credito, dalle condizioni politiche, e dalla fiducia che ispira lo stabilimento.

L'America, quando ha stabilito il sistema delle Banche nazionali, sistema che oramai ha fatto le sue prove, ed il cui autore ha tutt'altro che da essere lieto di averlo inventato, ha almeno cercato di stabilire una base un poco solida, ordinando che l'emissione dei biglietti non possa farsi che per la somma di capitale versato nella tesoreria dello Stato in consolidato pubblico.

Ebbene, o signori, questa guarentigia adottata dagli Stati Uniti, la quale non aveva che uno scopo, cioè di assicurare maggiormente il paese, trattandosi di biglietti cui si dava il corso forzato, e non di biglietti che avessero una circolazione libera, questa guarentigia a che cosa ha servito? Ha forse impedito che anche là delle Banche naufragassero? Non si sono vedute l'anno scorso dieci di queste Banche nazionali sospendere i pagamenti, e non essere più in grado di proseguire le loro operazioni?

Negli Stati Uniti si è avvezzi a queste catastrofi, quasi ogni giorno per l'addietro ne succedevano in guisa che era considerato come un fatto normale, e nessuno se ne sgomentava; ma in un paese il quale non ha l'abitudine del credito, od almeno non l'ha ancora molto estesa nè radicata, se voi collegate queste

Banche allo Stato, non ne avverrà necessariamente che si chiami lo Stato responsabile delle disgrazie che ne possano succedere? E tanto più lo si chiamerà responsabile, inquantochè la guarentigia che lo Stato chiede è insufficiente.

Io non veggio via di mezzo: o libertà completa in questo fatto, e lasciare che il Codice di commercio provvegga all'ordinamento delle Banche e che la sorveglianza governativa si adoperi regolarmente, come ora è stabilita, oppure che il Governo stesso faccia il banchiere. A quest'estremità niuno vorrà consigliarci di venire; chè credo che nessuno voglia accettare una teoria di questa fatta; ma se non si vuole accettare, è necessario lasciare che le Banche si svolgano liberamente e si appoggino esclusivamente al proprio credito, senza che il Governo abbia ad assumerne alcuna diretta od indiretta guarentigia.

Queste sono le considerazioni per le quali mi associo all'onorevole Valerio nella proposta della soppressione dell'articolo 3. Quanto all'articolo 4 mi riservo di parlare allorchè il medesimo verrà in discussione.

**TORRIGIANI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nisco.

**NISCO.** La Camera mi permetta una dichiarazione d'ordine, per così dire.

Sembrami che siamo fuori dei limiti degli articoli 3 e 4.

Con molta perizia discorrevano l'onorevole Alvisi intorno all'emissione dei Buoni agrari, e gli onorevoli Valerio e Vacchelli intorno al sistema del credito agrario. Secondo questi ultimi, dovrebbe l'esercizio di un istituto di credito agrario essere ristretto ad un comune, anzi ad un villaggio, ed essere limitato a ritrarre dalla terra l'utile che se ne può, semplicemente coltivandola, anzi che a fare sì che il lavoro applicato alla terra sia un lavoro completamente industriale, un lavoro che migliori l'agente naturale, la terra, mediante bonifiche, drenaggi, concimazioni artificiali ed altro.

Ma tali discussioni si dovevano fare nella discussione generale ed in quelle del primo articolo, non dopo che abbiamo concesso a questi istituti di credito tutte quelle facoltà e quei doveri prescritti dai diversi alinea del primo articolo medesimo; perciocchè noi abbiamo in cotesti alinea stabilito che tali società possono emettere non solo biglietti all'ordine nominativi, ma ancora Buoni agrari al portatore, cioè abbiamo votato ciò di che ora si discute.

Per lo che, se delle dotte cose si possono dire, mi pare tuttavia ch'esse non siano a proposito, e possano offendere un principio parlamentare che gli onorevoli colleghi i quali non portano su questa legge la stessa opinione, pure vogliono quanto me rispettare, cioè mantenere rispettosamente ciò che anteriormente è stato votato; altrimenti ogni regime parlamentare sarebbe impossibile. Dunque, se noi nell'articolo 1, dopo

una discussione alla quale presero parte gli onorevoli Bellini ed altri, abbiamo votato ed accettato che le società di credito fondiario possono emettere Buoni agrari al portatore, ora non ci resta altro che vedere il come questi Buoni si possano emettere, e non discutere più sull'utilità o convenienza loro.

Ora, restringendomi sopra un cotal campò, io non ritornerò sulla quistione, se questi Buoni agrari debbano essere emessi dallo Stato e poi consegnati alle diverse società per metterli in circolazione; oppure se debbano essere emessi dalle società riunite insieme in consorzio, anzichè da ciascuna società per proprio conto.

Ripeterò soltanto ancora una volta che se io ho presentato col mio emendamento nella sua nudità il principio che noi stavamo per votare, non ho avuto a scopo soltanto di richiamare l'attenzione della Camera sopra le determinazioni sue e le necessarie conseguenze. Perciocchè, quando da noi si ammetta il principio che questi Buoni agrari debbano essere emessi da un ufficio governativo, io credo che logicamente non si possa non ammettere che almeno vi sia un equivalente, cioè che almeno vi sia tanta quantità di rendita depositata quanta equivalga ai Buoni agrari che sono stati consegnati alle diverse società.

Ma, per evitare tutta questa questione, per non portare sul campo economico e sul campo finanziario una discussione che interessa egualmente l'economia pubblica di un paese e le sue finanze, io diceva fin da ieri che avrei accettato con piacere la proposta di sostituire agli articoli 3 e 4 della Commissione, gli articoli 3 e 4 del Ministero con una modificazione soltanto, che sarebbe la seguente:

« Tante carte di credito italiano 5 per cento, quante ne occorran per formare al valor nominale l'equivalente della somma dei Buoni in circolazione di ciascuna società. »

Con questo metodo semplicissimo io credo che resterebbe libero al Ministero di poter con regolamento ponderatamente regolare il modo dell'emissione senza giammai compromettere la responsabilità del Governo, e senza giammai mettere sullo Stato una spesa, che non sarebbe indifferente, per la fabbricazione di questi biglietti medesimi.

Nè credo sia difficile che il Ministero possa riuscire a raggiungere il fine che l'onorevole autore della legge si proponeva, cioè che questi Buoni agrari possano divenire di comune circolazione ed accettazione; perchè io dico francamente che la questione (e qui mi si permetta una breve digressione), se le società di credito agrario debbano essere ristrette ai villaggi ed ai comuni, oppure debbano essere più ampie, per fare più ampie operazioni, è una questione di fatto dipendente specialmente dallo studio delle condizioni economiche del paese.

Noi in Italia non abbiamo bisogno d'aiutare il col-

tivatore nell'atto semplice della coltivazione, poichè quest'aiuto bastantemente si trova in tutte le provincie d'Italia. Per esempio, nella Toscana noi abbiamo la coltivazione a mezzadria. La società stabilita fra il contadino ed il padrone del fondo produce che questi deve dare a colui che lavora il capitale necessario non solo per la dotazione del fondo medesimo, ma anche per le spese di sementi, di coltura ed anche per il concime.

Abbiamo nelle provincie meridionali i così detti Monti frumentari, che nel 1861 ammontavano a circa 2000; vale a dire in quasi tutti i comuni del già reame di Napoli si trovavano questi Monti frumentari.

**PRÉSIDENTE.** Onorevole Nisco, mi pare che egli esca dall'argomento degli articoli 3, 4 e 5.

Ella ha dato consiglio che non si rientrasse nella discussione generale.

**NISCO.** Ho detto anzi che non vi si deve rientrare.

Io dico solo che presso noi il credito fatto all'agricoltore perchè semplicemente coltivi la terra, non manca generalmente, come io diceva, nelle provincie napoletane, ed anche nelle Marche, dove vi sono le Casse di risparmio; ma ciò che manca è l'aiuto all'agricoltura come industria. E ciò è necessario per migliorare le terre, per far sì che le nostre terre possano produrre come le terre, naturalmente meno feconde, ma industrialmente più feconde, dell'Inghilterra, del Belgio, ed oggi anche in Francia.

Per ottenere questo scopo è indispensabile che il credito agrario non sia limitato al comune ed al villaggio, ma prenda quell'estensione che l'onorevole relatore della Commissione gli vuol dare, cioè che sia d'aiuto all'agricoltura come industria. Ed allora è indispensabile che i Buoni agrari non siano propri di ciascuno stabilimento, ma comuni per lo meno a diversi stabilimenti, per avere una più ampia e più estesa circolazione.

Laonde io ritengo che, quando si lasciasse al ministro di agricoltura e commercio la facoltà di regolare, mediante un regolamento, questo modo di emissione, si farebbe una cosa molto giusta e molto prudente, e noi non ci metteremmo in una questione la quale ci potrebbe far rimanere più giorni sopra questo articolo senza mai venire alla conclusione.

Passo poi a notare che la differenza tra i Buoni agrari ed i biglietti di cui è data contemporaneamente facoltà di emissione ai Banchi agricoli, non può essere quella che l'onorevole Vacchelli ieri diceva, cioè gli uni fossero nominativi, gli altri al portatore. Crelo che l'autore della legge non ha potuto avere questo intendimento.

Al contrario, io penso che l'onorevole mio amico Cordova ha voluto provvedere al doppio bisogno dell'agricoltore: l'uno, cioè, di avere biglietti all'ordine nominativi che si possano trasmettere per via di gira; l'altro è di far trovare ai risparmi agricoli un pronto

collocamento per mezzo di Buoni al dorso de' quali, con apposite tabelle, si nota a centesimi l'interesse di ciascun Buono per ciascun giorno. Ed allora, supponendo che questo possa essere l'intendimento dell'autore della legge, io porto opinione che i Buoni non possono essere di 1, 2, 3, 5 lire, ma per lo meno devono essere di 30, o meglio di 50 lire, perchè allora soltanto al dorso di questi Buoni si potrà stampare la scala degl'interessi per centesimi.

Quindi conchiudo con dire che io propongo come emendamento i due articoli della proposta ministeriale e li contrappongo agli articoli della Commissione, coll'aggiunta però, che il deposito delle cartelle del debito pubblico debbano essere in valore equivalente ai Buoni in circolazione, e che il *minimum* del valore di questi Buoni sia di 30 lire, senza far cenno veruno ad emissione per parte di alcun ufficio governativo, secondo che il mio onorevole amico Cordova da ministro aveva proposto.

Son persuaso poi che l'egregio ministro di agricoltura e commercio, quando sarà per spiegare con un regolamento il modo come applicare questi due articoli, si studierà di dare tutto l'aiuto possibile all'agricoltura, e mai di creare alcun pericolo per l'interesse dello Stato, e specialmente per tutto quanto può riguardare la sua responsabilità morale.

**BROGLIO,** ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. Dopo una così lunga discussione, io mi contenterò di dire brevissime parole, e non entrerò a discutere le varie questioni che sono state sollevate. Mi limiterò ad alcune osservazioni che mi paiono di prudenza e che perciò potrebbero, secondo me, influire sul voto della Camera.

Cominciamo dal distinguere esattamente le due questioni, cioè quella del deposito delle cartelle da quella della emissione dei Buoni agrari.

Ora restringiamoci al solo punto della garanzia. Quanto all'altro punto io dichiaro sin d'ora che propondo ad abbandonare il sistema che debbano essere questi Buoni agrari consegnati dallo Stato alle singole società.

Venendo quindi al deposito, ammetto pienissimamente tutta la verità delle cose esposte molto ingenuamente ieri dall'onorevole Valerio e delle altre soggiunte molto dottamente oggi dall'onorevole Dina. Io sono perfettamente d'accordo con loro che questo genere d'istituti, come tutti gl'istituti economici, in massima debbono trovare la propria forza in sè stessi e non accattarla da garanzie, da autorità, che loro venga dal Governo, perchè importa molto che non si facciano delle industrie, che direi di serra calda, tirate su per forza, e che non si confonda nello spirito delle popolazioni la responsabilità delle singole istituzioni con la responsabilità governativa.

Per il che io dichiaro che, in tesi generale, e quando

il nostro paese non fosse in certe circostanze particolari, io entrerei di buon grado interamente nell'idea espressa dagli onorevoli Valerio e Dina, ed esonererei quindi da qualunque cauzione o deposito gl'istituti di credito agrario. Ma ora, se noi consideriamo le condizioni peculiari del nostro paese, il quale (e non senza ragione) sopporta mal volentieri la circolazione cartacea ed aspira al momento che questa sparisca, noi dobbiamo riconoscere che sarebbe un pericolo, un'imprudenza da parte nostra, ove si facilitasse troppo la diffusione di questo genere di circolazione.

Inoltre giova riflettere che, siccome è possibile, ed anzi è facile prevedere che alcune società non serie si potrebbero per avventura costituire per trarre partito delle facilitazioni che la legge ora in discussione aprirebbe loro per emettere della carta-valore, noi dobbiamo perciò desiderare piuttosto che gl'istituti di credito abbiano un'esistenza solida e vera, e non riescano a gettare il paese nei pericoli di quei fallimenti i quali, come bene osservava l'onorevole Dina, divenuti comuni e ordinari, quasi quotidiani fra le popolazioni abituate da lunga pezza a tutti i giuochi del credito, e a vedere comparire e scomparire a centinaia le istituzioni di credito, se mai accadessero anche nel nostro paese, che non ha ancora un'abitudine in questo genere d'istituzioni, tale stato di cose non è solo accompagnato da danni e pericoli economici, ma può esserlo eziandio da danni e pericoli politici.

Perciò io credo che sia dovere del Governo e del Parlamento di garantire il paese da questi mali e di andare ben cauti a mettere qualche cautela, qualche restrizione, che impongano la necessità, nelle istituzioni che vorrebbero nascere, di avere una certa solidità e garanzia.

Non c'è dubbio che il dovere depositare per un terzo del capitale sociale in cartelle del debito pubblico equivale a richiedere una garanzia da un intraprenditore ed un deposito da un aspirante all'arte; insomma è mettere questi istituti in condizioni tali da non essere così facilmente, come foglie, rapite dal vento da un giorno all'altro.

Per conseguenza, limitandomi unicamente a discutere la questione dell'articolo 3, e salvo tutto quello che avvi poi a notare sull'articolo 4, io proporrei alla Camera che fosse mantenuto il concetto del deposito in cartelle.

Non crederei poi opportuno di arrivare all'estremo punto, a cui voleva a fil di logica trascinarci l'onorevole Nisco, che cioè questo deposito debba ammoniare alla totalità del capitale, perchè si capisce che allora sarebbe un aggravio esorbitante, e da rendere troppo difficile la costituzione di queste società.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole relatore.

**CORBOVA, relatore.** Signori, io non consentirò affatto, per quanto impegno vi abbiano posto alcuni onorevoli

preopinanti, ad essere trascinato, a proposito dell'articolo 3, alla discussione dell'articolo 4.

Il sapere se i biglietti, se i Buoni agrari debbano essere, sì o no, di stampo uniforme; se debbano o no essere somministrati dal Governo, non ha niente che fare colla questione se le istituzioni di credito agrario debbano o no depositare nella Cassa dei depositi e prestiti in cartelle del debito pubblico un valore eguale al terzo del capitale che sono costrette a versare per essere abilitate alle loro operazioni d'emissione.

Le questioni sono assolutamente diverse, e, per unirle insieme, che cosa si è detto? Si è detto che queste disposizioni formano unico sistema. Assolutamente si volevano riunire le due questioni per togliere occasione di rientrare nella discussione generale, e perpetuare per conseguenza quella degli articoli di questa legge, che forse non piace per cause diverse anche ad alcuni degli onorevoli opposenti l'articolo 3, che si manifestano più larghi nel desiderio di emendare la legge stessa in senso liberale, e di farla votare. Si confonde l'articolo 4 col 3 per ritornare, io diceva, nella discussione generale, cosa che, come ha fatto notare l'onorevole Nisco, non può più farsi, non solamente dopo avere esaurita la discussione generale, ma anche dopo che fu votato l'articolo 1.

È chiaro a chiunque che si può benissimo in questo progetto di legge, e l'onorevole ministro ne ha dato testè l'esempio, rinunciare alla disposizione dell'articolo 4 che prescrive l'uniformità di stampo e la somministrazione dei Buoni agrari per parte del Governo, e conservare la disposizione dell'articolo 3 che ordina la cauzione nella Cassa dei depositi e prestiti, come si potrebbe, in senso inverso, sopprimere la cauzione, e decretare nel tempo stesso l'uniformità dello stampo.

Perchè volere, o signori, immaginare sistemi che servano ad allarmare gli istinti liberali della Camera? Perchè andare sognando che le prescrizioni dell'articolo 3 si attaccano ad un sistema d'ingerenza governativa che, si dice, sarebbe dannosa sotto tutti i rapporti allo sviluppo di queste istituzioni agrarie? Dov'è, o signori, l'ingerenza governativa nell'obbligo della cauzione? Testè l'onorevole ministro vi ricordava l'esempio di tanti depositi che si fanno nelle Casse dei depositi e prestiti, senz'altro però accennino ad ingerenza alcuna del Governo. Nella successione a favore de' minori, se vi è patrimonio indiviso, a cui abbiano diritto parecchi incapaci, la materia è certamente regolata dal diritto civile, e tuttavia si fa il deposito, per disposizione della legge, delle somme restanti nella Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di fallimento si possono fare dei depositi nella Cassa dei depositi e prestiti. Si fanno delle vendite giudiziarie, e fintantochè si facciano le graduatorie dei creditori le somme riunite si depongono nella Cassa dei depositi e prestiti.

E diremo per questo che il Governo s'intrometta nel patrimonio degli incapaci, nell'amministrazione della fallita, o porti la sua ingerenza nelle vendite giudiziarie?

Dunque lasciamo da parte queste paure che sono buone per allarmare i bimbi, ma non possono fare impressione alcuna sugli onorevoli deputati che seggono nel Parlamento italiano. Nessuna ingerenza governativa indica l'obbligo del deposito nella Cassa dei depositi e prestiti; questa disposizione dell'articolo 3 non porta altro che una guarentigia, una cauzione, perchè proceda sicura l'istituzione del credito agrario, che noi vogliamo, ma vogliamo vitale, non esposta ad essere portata via da ogni soffio di vento, come diceva benissimo l'onorevole ministro, ma solida e capace di sostenersi e fiorire.

E come mai l'onorevole Alvisi si è fatto a sostenere la pretesa ingerenza del Governo? Egli dice che lo Stato è garante delle obbligazioni del credito agrario dal momento che riceve nelle sue casse il deposito delle cartelle del debito pubblico: ma dove trovate questa disposizione di garanzia, o signori?

Egli dice: questo concetto si stabilirà nell'opinione pubblica. Ma l'opinione pubblica è tuttogiorno avvezza a vedere dei fondi che si depositano nelle Casse dei depositi e prestiti, senza che il deposito implichi garanzia dello Stato.

Dopo di avere enunziato quella prima idea, l'onorevole Alvisi si è dilungato sopra la descrizione di quello che sono i Buoni agrari, e si è affaticato a dimostrarci che non sono una carta-moneta, che non sono una moneta la quale debba riceversi forzatamente.

Ma, se evidentemente non sono moneta, ce ne congratuliamo; e veramente se fossero moneta non vi sarebbe bisogno di deposito per garantirne il pagamento, perchè ne sarebbe la circolazione mantenuta dalla legge; ed appunto perchè non sono una moneta, appunto perchè sono titoli di credito esigibile ad ogni momento, e che l'istituzione del credito agrario è costretta a pagare a vista, appunto per questo, perchè i diritti dei creditori non siano defraudati e perchè l'istituzione abbia una base solida, la Commissione vi propone una garanzia; garanzia di cui, come si è detto nel progetto di legge ministeriale, si aveva l'esempio nelle Banche americane e nelle nuove istituzioni bancarie degli Stati Uniti d'America, dove è prescritto che ogni Banca debba avere depositato non meno di 30 mila dollari, e sempre il terzo del capitale necessario per essere autorizzata all'emissione.

Senonchè l'onorevole Alvisi diceva: noi andiamo ad imitare le disposizioni repressive della legislazione americana, disposizioni che furono suggerite e che sono sopravvenute dopo che si sono verificati dei grandissimi inconvenienti, degli inconvenienti che furono lamentati da tutta l'America.

Ma, signori, è precisamente questo il pregio del si-

stema repressivo, e in ciò si distingue dal punitivo. Egli è di impedire che gli inconvenienti si verifichino. Vorremmo noi lasciare che gli inconvenienti abbiano luogo per poi suggerire il rimedio?

Diceva l'onorevole Alvisi: cosa accadrà quando voi ordinate il deposito in cartelle del debito pubblico? E faceva un esempio, farà, egli diceva, un'istituzione di credito agrario un deposito di lire 700, e domanderà il triplo in biglietti, vale a dire emetterà lire 2700. Allora il paese, vedendo che questa istituzione di credito agrario per 700 lire che ha depositato presso il Governo può emettere 2700 lire di Buoni agrari, crederà che il Governo sia obbligato a garantire queste 2700 lire.

Ma se il paese vorrà credere questo, sarà lo stesso che volersi illudere. Però il paese quando si fanno dei depositi nelle casse dello Stato (negli esempi che abbiamo citati poco prima di casi civili e commerciali) ha mai ritenuto che il Governo debba garantire tutte le somme delle obbligazioni che possono avere gli enti depositanti nelle pubbliche casse? E per avventura nel sistema dell'onorevole Alvisi, forse che vi sarebbe maggior freno all'emissione delle istituzioni di credito? Dalle sue parole si potrebbe raccogliere ch'egli opini in questo modo. Io non lo posso credere perchè so bene quanto è avvisato in questa materia. Nel sistema dell'onorevole Alvisi, anzichè 2700 lire, l'istituzione di credito agrario ne può emettere di più anche senza il deposito delle 700 lire; mentre, quando la legge prescrive il deposito delle 700 lire, voi avete almeno in serbo per l'emissione dei Buoni agrari due terzi dell'emissione stessa; vale a dire un terzo che è la riserva metallica, più giù prescritta nell'articolo 5, ed un altro terzo che è rappresentato dai titoli del debito pubblico versati nella Cassa dei depositi e prestiti. In altri modi, in altri termini, se un'istituzione, se una società si fonda col capitale di 150,000 lire non potrà mai emettere più di 150,000 lire di biglietti, perchè a questo si opporrebbe il Codice di commercio, le cui disposizioni, a scanso d'ogni equivoco, per calmare i dubbi dell'onorevole Pescatore, sono state richiamate in questo articolo; senonchè ammettendo il sistema dell'onorevole Alvisi non vi sarebbe che la riserva metallica; ma Dio sa come si trova, e quando si trova questa riserva metallica. Nel sistema che vi propone la Commissione, oltre la riserva metallica vi è il deposito di 50,000 lire in rendita nelle casse dello Stato, in modo che l'istituzione che comincia le sue operazioni, se crede di emettere una quantità di biglietti pari al suo capitale, che è il massimo che possa emettere, ha in cassa un terzo in numerario e un altro terzo fruttifero nelle casse dello Stato ed un terzo ancora le rimane disponibile.

Questa società è certamente ben bene armata dal capo ai piedi per poter combattere, per accingersi a far bene le operazioni di credito agrario a cui è chia-

mata da' suoi statuti; ma nel tempo stesso che è armata per fare le sue operazioni, non è disarmata per adempire a' suoi impegni; mentre, coll'opposto sistema, in massima parte emetterebbe allo scoperto.

L'onorevole Alvisi, dopo di aver parlato di una ingerenza che nessuno potrebbe vedere in questa materia, si è poi dilungato a parlare dei mali dell'ingerenza governativa. Signori, io non son chiamato a discutere questa materia a proposito dell'articolo 3, perchè esso non implica affatto ingerenza governativa. Non ordina che un deposito, come più volte abbiamo detto e spiegato.

Ma poichè si è voluto dire che dei mali gravi sono accaduti, che l'ingerenza governativa non ha potuto in conto alcuno impedire, poichè si è parlato di istituti che hanno fallito ai loro impegni di recente in Italia, nonostante che vi fosse sorveglianza governativa, io dirò all'onorevole Alvisi, che esperienza acquistata negli uffici che ho sostenuti e sostengo; che esperienza acquistata in occasione d'incarichi affidatimi da questa onorevole Camera, mi ha fatto convinto (e sono sicuro che con un prossimo rapporto ne sarà convinta anco la Camera) che se mali sono avvenuti, e, quel che è più, se mali anche maggiori ci minaccino, egli è che quella ingerenza governativa di cui è stato detto apostolo l'onorevole mio amico De Cesare (che l'onorevole Alvisi citava, e perciò mi permetto anch'io di nominare), questi mali, dico, senza vigilanza governativa sarebbero stati di gran lunga maggiori, e sono avvenuti appunto perchè l'ingerenza governativa non è stata applicata in tutti i termini in cui dovrebbe essere applicata, secondo le leggi ed i decreti esistenti, perchè idee d'altro ordine e necessità create da precedenti errori ed omissioni impedirono di dar seguito alle proposte che si facevano dall'ufficio cui degnamente presiede l'onorevole De Cesare.

L'onorevole Dina, sopra questo stesso argomento, disse: badate che, col vostro sistema, dal momento che voi avete autorizzata la rinnovazione degli effetti di portafogli per un termine non maggiore di un anno, vale a dire di potersi praticare la proroga dei crediti aperti contro titoli in portafogli, di 90 in 90 giorni sino ad un anno, voi avete creato un diritto sui mutuatari. Una volta che l'avete autorizzata, questa rinnovazione diventa un diritto. Veramente io non so come la rinnovazione facoltativa per le amministrazioni di credito agrario possa diventare un diritto per coloro che si presentano alle sue casse. Non vi è affatto alcun rapporto tra ciò che è facoltativo da una parte ed un diritto dall'altra. Il diritto implica l'idea di un'obbligazione.

Quale è stato lo spirito che suggerì questa disposizione, che già da voi fu votata, e che mi occorre legittimare, perchè l'onorevole Dina l'ha portata in discussione a proposito di quest'articolo 3? Alcune proposte volevano che le anticipazioni che si fanno all'agricoltura non fossero alla scadenza breve di 90 giorni, ma

che si portassero ad una scadenza più lunga, appunto per la distanza che vi è ordinariamente tra la semina e i raccolti. Si sa che agli impegni che assume l'agricoltura, essa non può prontamente far fronte.

È stata questa la ragione per cui egregi scrittori, studiosi di questa materia, precisamente di quella di credito agricolo, hanno trovato che esso ordinariamente non prosperava, perchè la natura degli istituti di credito dovendo essere commerciale, e per l'efficacia dei mezzi che deve spiegare, e per la prontezza con cui deve poter rientrare nei suoi effetti, essi richiedono brevi scadenze; il bisogno però dell'agricoltura ne richiede delle lunghe. Perciò si è pensato che il credito agrario si svolgerà man mano che le comunicazioni serviranno sempre più a mobilitare i prodotti dell'agricoltura. Quando questi prodotti, lungi dal giacere molto tempo presso il produttore, compariranno facilmente sui mercati o formeranno oggetto di facili contrattazioni col commercio, o andranno in luoghi di deposito, allora le Banche agrarie prospereranno, o piuttosto, noi diremo, l'agricoltura profitterà anch'essa del credito commerciale. E noi ci avviamo verso questo felice avvenire, attese le comunicazioni che si aprono, se non poniamo con assurde gravezze nuovi ostacoli alla produzione agraria. Intanto, per affrettare i benefici dell'agricoltura per mezzo di Banche agricole, nell'atto che si volle la scadenza di novanta giorni perchè questi istituti potessero mettersi in rapporto cogli istituti comuni di credito, ed attivare con essi, al bisogno, il riscontro degli effetti del loro portafogli, si diede facoltà agli amministratori di prorogare le scadenze. Ma questa facoltà, lungi dall'essere un diritto pei debitori dell'istituto di ottenere la proroga, non è che un arbitrio prudente degli amministratori per accordarla. Essa non ha creato diritto alcuno. Sarà della diligenza e della cura dell'amministratore di prorogare quando lo crede, e quando vede che vi sia un pericolo non prorogherà.

L'onorevole Dina citava questo fatto di un diritto già creato, di facoltà ampie date alle Banche di credito agrario, per poi trovare una specie di contraddizione nell'obbligo della cauzione. Egli dice: voi avete date tante facoltà a queste Banche e poi le obbligate alla cauzione. Ma si è appunto quando si danno troppe facoltà che bisogna mettere dei contrappesi alle facoltà stesse, vale a dire a porre delle garanzie perchè delle molte facoltà non si abusi. Appunto perchè, per isvolgere queste istituzioni, si è creduto di accrescere le facoltà di essi, era necessaria una garanzia. Chi ignora che le garanzie, che gli stessi privati chiedono al loro cassiere, al loro amministratore, sono sempre proporzionali alle facoltà che loro danno? Quanto la legge attribuisce maggiori facoltà ad una istituzione, allora deve circondarla di maggiori guarentigie.

Quindi a questo riguardo la Commissione non è caduta in contraddizione. Del resto, in questo conveni-

vano gli onorevoli Dina ed Alvisi, cioè che la solidità delle Banche consiste unicamente nel portafoglio; che la proporzione del terzo è veramente arbitraria; che val meglio che tutto il capitale sia collocato in rendita, se così vuolsi, e così almeno vi sarebbe logica e libertà completa, diceva l'onorevole Dina, o Governo banchiere.

In verità, signori, non vedo che le istituzioni di credito sieno messe in questa terribile alternativa, o del Governo banchiere, o della libertà completa, se per essa intendesi la mancanza di ogni regola. Se per libertà completa s'intende la libertà legittima, vale a dire quella libertà che è circondata da legittime cautele, volute per bene dalla legge, non rimesse nell'arbitrio di alcuno, ma solo temperate a quanto occorre perchè l'istituzione possa prosperare, e non pericoli a causa della sua stessa grandezza, noi siamo per la libertà completa, e quella che vi proponiamo è libertà completa. Dire che la solidità della istituzione consiste unicamente nel suo portafoglio, che la proporzione del terzo è arbitraria, è provar troppo. Così ragionando, l'onorevole Dina non dovrebbe neanche ammettere la riserva metallica. Se la proporzione è arbitraria, ell'è prudenziale. Al Governo non è attribuita alcuna ingerenza, mentre la legge prescrive per garanzia il deposito di un terzo del capitale in titoli del debito pubblico.

Dunque, libertà completa e non Governo banchiere. Non si può dire, come ha asserito l'onorevole Dina, che il sistema dell'onorevole Nisco sarebbe più logico. La logica di una cautela sta nella sua discreta misura. La cautela è logica quando è sufficiente, e nello stesso tempo non inceppa l'azione di chi deve darla.

Il signor ministro ha detto che la cautela ci vuole, perchè queste istituzioni non siano portate via come foglie trascinate dal vento; ma non vuolsi una garanzia tanto estesa che possa inceppare le loro operazioni, che possa assorbire i loro capitali, che possa renderne una gran parte meno disponibile.

L'onorevole Valerio non è stato, mi permetta il dirlo, consenziente a se stesso ed ai sani principii che egli propugna in questa discussione, quando ha detto di non volere la garanzia. Io non ho avuto il tempo di dire nè in pubblico, nè all'onorevole Valerio privatamente, che la Commissione riunita ha appoggiato il suo emendamento e ne ha accolto lo spirito, poichè tale emendamento tende a far sì, che le istituzioni sieno libere, ed offrano garanzie solide ed una responsabilità, per così dire, personale degli interessati. Di tutto questo la Commissione è convinta; ma, nel permettere l'onorevole Valerio, queste idee non riluttano in conto alcuno col principio della cauzione, anzi, perfettamente collimano con esso; perchè il principio della cauzione tende a rendere sempre più solide le istituzioni, e nulla toglie alla localizzazione.

Un'istituzione può essere locale, come è locale una

vendita giudiziaria, come è locale una fallita, e dar luogo a cauzione, senza che per questo vi sia ingerenza dell'autorità governativa. Adunque, io non vedo che ci sia vincolo alcuno tra la questione di localizzazione di questi istituti e l'obbligo della cauzione. Quindi io credo che coloro i quali pensano, come l'onorevole Valerio, di volere delle istituzioni solide, morali e locali non debbano rifuggire da questa guarentigia di deposito del terzo. Pur troppo, signori, gli allettamenti della circolazione, autorizzata o non autorizzata, che hanno potuto aver luogo per effetto del corso forzato, hanno messo molte istituzioni nella foga, permettetemi l'espressione, di stampar carta e di metterla in circolazione. Ora noi, perchè vogliamo delle istituzioni di credito agrario che non noccano all'interesse privato di nessuno, vogliamo che le medesime non possano fabbricare carta a piacere, ma che siano limitate nella emissione de' loro titoli da solide guarentigie; vogliamo che abbiano dei contrappesi solidissimi, perchè non eccedano nelle operazioni cui sono autorizzate dalla legge; vogliamo, cioè, che abbiano, oltre la riserva in numerario, anche la riserva in titoli del debito pubblico. E, signori, per essere logici, giacchè si è parlato di logica, io credo che debbano pur votare per il deposito del terzo in titoli di debito pubblico coloro che si sono mostrati i più ripugnanti all'istituzione del credito agrario, debbono votarlo, perchè finalmente è una difficoltà che bisogna superare; debbono votarlo, perchè essi hanno timore che queste istituzioni capovolgano la circolazione in Italia; ed una guarentigia qualunque che si proponga deve entrare nel loro sistema.

Coloro che vogliono l'istituzione del credito agrario locale, sicura, solida, che non faccia spampanate, che non vada in eccessi, i quali tornino poi dannosi alle Borse, specialmente dei poveri, questi tali, signori, io sono convinto, debbono anche votare l'articolo, perchè esso è una guarentigia. Comprendo che vi possano essere di coloro i quali, nell'occasione del credito agrario, possono immaginare delle istituzioni da rompicollo, se mi permettete la parola, delle istituzioni che stampano carta a volontà, e la mettano in circolazione senza freno nè misura. Questi, dico io, non potrebbero votare l'articolo 3, perchè sarebbero illogici. Ma ognuno risponde del suo sistema, a sè stesso ed all'avvenire.

La logica della Commissione l'ha portata a proporre il terzo in titoli del debito pubblico, ed essa vi persiste, perchè non vuole assumere la responsabilità degli effetti di un altro voto.

CANCELLIERI. Bene!

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe all'onorevole Torrigiani.

TORRIGIANI. Onorevole presidente, io parlo nel senso del ministro e dell'onorevole Cordova, meno nella parte, mi duole il dirlo, in cui essendo stato fatto l'elogio dell'ingerenza governativa, non mi potrei asso-

ciare a questa opinione. Se dunque qualcheduno parlasse in altro senso, e se la Camera non stimasse di chiudere la discussione, io mi riserverei la parola dopo.

**PRESIDENTE.** Non c'è più nessuno iscritto. D'altronde la discussione dura già da due sedute sopra lo stesso articolo.

**TORRIGIANI.** Io dunque mi limito a dire che nell'articolo 3 non vedo punto ingerenza governativa, ma vedo solo una cauzione.

Un'altra parola per dire tutto in sintesi.

L'istituzione del credito agrario mi pare formulata bene nella legge ora in discussione. Vi è qualche cosa di più, ed è la garanzia. Ora, come garanzia, dico che deve essere un eccitamento a votare questa legge, che sicuramente farà del bene alla nazione.

**PRESIDENTE.** L'articolo 3 della Commissione, come la Camera ha già udito nella tornata precedente, è stato lievemente modificato dalla Commissione stessa col dire: « a termini del Codice di commercio e dei loro statuti, » invece delle sole parole « a termini dei loro statuti. »

Poi al capoverso dello stesso articolo la Commissione restituisce la parola *sempre*, che si trova nello schema del Governo.

Ora, vengano gli emendamenti.

Quello che si discosta di più è quello dell'onorevole Valerio, il quale collima quasi con quello del deputato Dina, colla sola differenza che l'onorevole Dina vorrebbe circoscrivere il *minimum* ed il *maximum* del valore di questi Buoni agrari da lire 25 a lire 100, mentre l'onorevole Valerio vorrebbe limitarli tra le lire 20 e le lire 100. Dunque mi pare che questi due proponenti potrebbero avvicinarsi e concordarsi.

**VALERIO.** Vorrei notare all'onorevole presidente che l'emendamento Dina ed il mio, rispetto all'articolo 3, consistono unicamente in ciò, di respingerlo. Quanto poi all'articolo 4 per me non ho difficoltà di associarmi all'emendamento del deputato Dina.

**PRESIDENTE.** Scusi, la sua proposta, come quella dell'onorevole Dina, tende a sostituire l'articolo 3 all'articolo 4 della Commissione. Io la considero dunque come positiva, non soltanto come soppressiva.

**VALERIO.** Allora, se mi permette l'onorevole presidente, io lo pregherei di dividere la proposta: poichè, dal momento che l'onorevole ministro ha insistito sopra questa divisione, e che v'ha insistito la Commissione, non possiamo insistere noi in un sistema contrario, chè porterebbe della confusione.

Prego quindi l'onorevole presidente a dividere la nostra proposta in due parti: una per la soppressione dell'articolo terzo, l'altra come emendamento all'articolo quarto.

**PRESIDENTE.** In tal caso la sua proposta sarebbe un emendamento all'articolo quarto.

**VALERIO.** Nient'altro.

**PRESIDENTE.** Si può mettere perciò ai voti l'articolo terzo: quelli che lo vogliono soppresso voteranno contro.

Vi sono però alcuni sotto-emendamenti a quest'articolo terzo, che bisognerebbe votar prima.

C'è l'emendamento dell'onorevole Torrigiani, se lo mantiene, che tenderebbe a sopprimere le parole *ovvero obbligazioni del credito fondiario*.

**TORRIGIANI.** Sì, lo mantengo.

**CORDOVA, relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Ciò posto, non occorre più di metterlo ai voti separatamente, poichè fa parte della redazione stessa della proposta della Commissione.

Metto ai voti l'articolo 3, che rileggerò. Bisogna però che la Camera tenga presente che vi esiste una proposta di soppressione per parte dei deputati Dina e Valerio.

« Art. 3. Le società di credito agrario autorizzate ad emettere Buoni agrari al portatore, dovranno depositare, per essere facoltate a cominciare la emissione, presso la Cassa dei depositi e prestiti tante cartelle di consolidato italiano 5 per cento, quante ne occorrono per formare al corso del giorno in cui ha luogo il deposito un valore eguale al terzo del capitale che a termini del Codice di commercio e dei loro statuti debbono versare per poter cominciare le loro operazioni.

« Questo deposito dovrà sempre essere mantenuto eguale al terzo del capitale versato. »

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 4 così concepito:

« I Buoni agrari saranno uniformi di stampo e valore, che potrà essere di una lira, di cinque, dieci, venti, cinquanta, cento, duecento, cinquecento, mille lire.

« Essi saranno somministrati alle società, istituti e consorzi, da un ufficio centrale dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; e porteranno contrassegni distintivi dell'istituto, consorzio, o società che li emette. »

Qui vi sono le due proposte dei deputati Dina e Valerio che consistono nel determinare il *minimum* ed il *maximum*.

**NISCO.** Ho mandato io pure un mio emendamento al banco della Presidenza.

**PRESIDENTE.** Io non l'ho avuto. Un suo emendamento era di sostituire gli articoli 3 e 4 del progetto ministeriale a quelli della Commissione.

**NISCO.** Precisamente, è questo il mio emendamento; quindi un'aggiunta.

**PRESIDENTE.** La Camera ha già accettato l'articolo 3; e l'articolo 4 della Commissione è quello stesso del ministro con una sua aggiunta che è stampata. L'aggiunta dopo l'articolo del Ministero è questa:

« Essi saranno somministrati alle società, istituti e consorzi, da un ufficio centrale dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; e porte-

ranno contrassegni distintivi dell'istituto, consorzio, o società che li emette. »

Se il deputato Nisco non vuole questa seconda parte, può domandare la votazione per divisione.

NISCO. Domando la divisione. L'altra parte che io aggiungeva era che i Buoni agrari fossero del *minimum* di 20 e 50...

PRESIDENTE. Lo mandi per iscritto, perchè ella sa che io non posso accogliere a voce le proposte dei deputati.

NISCO. L'ho mandato.

PRESIDENTE. Qui non è venuto, sarà stato trattenuto per via dalla Commissione.

Dunque metterò prima di tutto ai voti la controproposta del deputato Valerio.

VALERIO. Domando la parola.

Io non intendo più di svolgere la mia proposta; vorrei solamente, dopo che l'onorevole ministro ha espresso in massima la sua adesione alla mia controproposta, sapere se la Commissione pure vi si accosta.

CORDOVA, *relatore*. Nel progetto ministeriale non vi era che la prima parte dell'articolo della Commissione che è stata letta, cioè:

« I Buoni agrari saranno uniformi di stampo e valore, che potrà essere di una lira, di cinque, dieci, venti, cinquanta, cento, duecento, cinquecento, mille lire. »

Vi era poi nel progetto ministeriale la seguente disposizione:

« Il regio decreto di autorizzazione di ciascuna società determinerà le norme da seguirsi per tutelare gli interessi delle società e quelli dei mutuari nelle operazioni aventi per oggetto lo sconto di valori, l'apertura di crediti in conto corrente, o prestiti sopra ipoteca o su pegni, e per l'uniformità dei titoli. »

Nella relazione ministeriale fu detto che si era lungamente dubitato se convenisse scegliere un istituto il quale somministrasse a sè stesso e agli altri i Buoni agrari, contribuendo gli altri tutti nella spesa, oppure si dovesse affidare la somministrazione dei Buoni ad un ufficio governativo, come sarebbe il Tesoro pubblico in America. Ma questo sistema faceva nascere nel ministro proponente, oggi relatore, il timore che potessero quegli istituti declinare a carico dello Stato la responsabilità per la falsificazione eventuale dei Buoni, perchè sarebbe stato il Governo che li avrebbe somministrati; mentre, mettendo tutti gli istituti in consorzio tra loro, scegliendone uno che si sarebbe incaricato della fabbricazione uniforme dei fogli, nessuna responsabilità poteva incorrere il Governo; ma la Commissione preferì affidare l'incarico al Governo, con la seguente aggiunta:

« Essi saranno somministrati da un ufficio centrale dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e porteranno contrassegni distintivi dell'istituto, consorzio o società che li emette. »

La Commissione preoccupata, questa volta, più dal

timore che un istituto preferito centrale, incaricato della distribuzione dei buoni, potesse creare ostacoli agli altri, anzichè dal timore di una ingerenza governativa e di una responsabilità delle finanze, pensò di aggiungere quel capoverso. Se non si credesse di conservare il capoverso della Commissione, allora la cosa rimarrebbe confidata al regolamento o a ciò che sarà stabilito col decreto di autorizzazione, secondo l'articolo 6 del progetto ministeriale stato soppresso.

VALERIO. L'onorevole relatore ha dato chiarimenti rispetto all'aggiunta fatta all'articolo 4 della Commissione, ma non rispetto alla questione sulla uniformità di questi buoni agrari per quanto si riferisce allo *stampo* ed al *valore* dei medesimi.

L'emendamento che ho proposto, e che il ministro ha dichiarato di accettare, tocca alla questione, se questi buoni abbiano ad essere uniformi di *stampo* e di *valore*.

A mio avviso, questa disposizione è cattiva e la vorrei soppressa, come ho proposto nel mio emendamento; ed è su di cotesta soppressione che io vorrei sapere dalla Commissione se è disposta pure, come l'onorevole ministro, ad accettarla.

BROGLIO, *ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio*. Io pregherei l'onorevole presidente a volerci dar lettura di tutti gli emendamenti che sono stati proposti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono due, che si rassomigliano nella massima, ed unicamente diversificano nel valore: quello dell'onorevole Dina si scosta maggiormente dal sistema della Commissione; esso vorrebbe fissato il *minimum* a lire 25 ed il *maximum* a lire 100; invece quello dell'onorevole Valerio vorrebbe il *minimum* non inferiore a 20 lire e il *maximum* non superiore a 100 lire.

L'onorevole Torrigiani ha la parola.

TORRIGIANI. Io vorrei pregare il mio amico Valerio a considerare le conseguenze tutte della proposta di soppressione (a cui mi pare che si unisca anche l'onorevole ministro di agricoltura e commercio) del capoverso proposto dalla Commissione all'articolo 4.

Io che ho dichiarato alla Camera di non vedere l'ingerenza governativa temuta dall'onorevole Alvisi, oggi credo realmente che il capoverso sia stato introdotto dalla Commissione per rendere indipendenti questi istituti da una grave ingerenza governativa designata dall'articolo 6. E prima di procedere oltre, ed anche per illuminare il mio voto, vorrei sapere dall'onorevole ministro, al quale è parsa buona la proposta di sopprimere il capoverso, e dall'onorevole relatore, che cosa si pensi di sostituire quando l'articolo 4 sia reso monco della prescrizione mediante la quale il controllo dei Buoni agrari, rilasciati contro deposito di titoli di debito pubblico, è semplice e manifesto. Credo che il ministro e forse anche il relatore proporrebbero di tornare al disposto dell'articolo 6.

Ma io dichiaro di rifiutare nel modo più assoluto il mio voto a quell'articolo. Per conseguenza io propongo che la Camera sia chiamata a dare il suo voto sull'articolo 4, e poi risolveremo la questione dell'uniformità dei biglietti o Buoni agrari.

La mia opinione, seguita anche dal mio amico Valerio, è che bisognasse nel maggior modo possibile localizzare gli istituti di credito agrario; questione, secondo me, indipendente affatto da quella della cauzione, come ha espresso anche egregiamente l'onorevole relatore. Resta che noi dobbiamo preoccuparci della ingerenza governativa. Quanto a me, la respingo, e credo che sia resa eccessiva dal modo con cui è formulato l'articolo 6.

Ecco perchè io insisto per avere delle spiegazioni e dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore.

**VALERIO.** Se mi permette due parole il mio amico Torrigiani, credo che egli converrà con me, che si possa sopprimere il capoverso aggiunto dalla Commissione all'articolo 4, senza aver bisogno di votare le disposizioni dell'articolo 6, quando contemporaneamente si rinunci all'uniformità dello *stampo* e del *valore*; perchè tolta la questione di uniformità di *stampo* e di *valore*, cessa il bisogno di ottenere un'emissione unica.

L'emissione unica dei Buoni agrari solamente la si poteva desiderare...

**TORRIGIANI.** Domando la parola.

**VALERIO...** e credere necessaria quando si volesse in questi Buoni agrari un'uniformità di *stampo* e di *valore*; ma dal momento che quest'uniformità non sia più prescritta, non c'è più ragione per impedire che i Buoni agrari siano fatti fabbricare da ciaschedun istituto; e quindi, appunto dando loro una disformità di *stampo*, si viene sempre più nel sistema di volere che ogni istituto agrario viva col suo proprio credito, a mantenere cioè localizzato il credito dell'istituto agrario, che è scopo comune fra me e l'onorevole mio amico Torrigiani.

**BROGLIO,** ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. Debbo dare una spiegazione sulle parole da me poc'anzi pronunciate parlando dell'articolo 3.

Io allora mi riferiva specialmente all'aggiunta fatta dalla Commissione, che cioè dovessero essere i Buoni somministrati dal Ministero d'agricoltura e commercio, o da un ufficio centrale. Io sono felicissimo d'aver sentito dall'onorevole relatore come egli aderisca al mio pensiero, la cui tendenza è di abbandonare questo principio. Non aveva però io inteso con questo di aderire sin d'allora alla soppressione di quelle altre parole, « saranno uniformi di *stampo* e *valore*, » perchè credevo che forse ciò potesse aver seguito di ulteriore discussione nella Camera; ma siccome, la discussione essendo già esaurita, vedo gli onorevoli oratori riportarsi a quanto allora fu detto, non ho nessuna difficoltà ad aggiungere adesso che aderisco a che siano soppressi

quelle parole « saranno uniformi di *stampo* e di *valore*; » perchè, quantunque possa esservi l'inconveniente che un portatore di questi biglietti non trovi più a poterli spendere alla distanza di pochi chilometri, ci sono però due rilevanti vantaggi, uno che ogni società avrà quel credito che si merita, l'altro che non andranno tutti questi istituti a confondersi in una specie di recipiente generale, dove i cattivi possano nuocere ai buoni.

V'è poi soprattutto un altro vantaggio che mi sta grandemente a cuore, ed è di persuader bene le popolazioni, che questi Buoni agrari non sono, nè si possono paragonare a veri biglietti di Banca, e quindi non hanno corso forzato. Quantunque non lo avessero, le popolazioni potrebbero essere facilmente indotte in errore, vedendo la medesima forma e le medesime somme ripetute in questi biglietti.

Ma, anche indipendentemente dalla questione del corso forzato, desidero che in generale non si diffonda nel paese l'idea che questi Buoni siano veri biglietti di Banca; mi preme molto di ovviare a questo inconveniente per la ragione, che non occorre di ripetere, che, desiderando noi di sbarazzarci possibilmente della circolazione cartacea, è naturale la convenienza che il pubblico non se la veda, o non creda di vedersela cresciuta in mano.

Dunque aderisco alla soppressione di quelle parole; ma come conseguenza immediata non solo deve sparire il Buono agrario piccolo, perchè parlare di Buono agrario di una lira è qualche cosa di strano, ma anche quelli da lire dieci e da venti; nulla fa credere ai biglietti quanto quello da lire venti, che la gente è abituata a considerare come il biglietto di Banca per eccellenza. Io desidererei quindi di andare fino a lire 50 almeno.

Qualora però si volesse ancora discendere al disotto di questa somma, io desidererei si scegliesse una cifra che non abbia riscontro con altri biglietti di Banca; proporrei, per esempio, trenta lire.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole ministro fa un emendamento il quale entra presso a poco nell'ordine d'idea degli emendamenti Dina e Valerio; esso consisterebbe nel dire che i Buoni agrari non potranno essere minori di lire 30.

L'onorevole Dina si accosta all'emendamento del signor ministro il quale è alquanto più restrittivo del suo, proponendo ella lire 25?

**DINA.** Veramente tra la proposta del signor ministro e la mia non c'è grande differenza; ma mi piace di osservare che questo biglietto di 30 lire è qualche cosa di arbitrario, mentre il 25 si accosta più al nostro sistema decimale. È vero che c'è il biglietto della Banca Nazionale di 25 lire; ma, siccome sono tutti Buoni agrari locali, e certamente non tutti fatti nella stessa forma, mi pare che non ci sia alcun pericolo che i Buoni agrari possano esser confusi con quelli della Banca Nazionale. Però non insisto, perchè è questione

di così poca importanza da non valere la pena di far perdere per essa il tempo alla Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valerio insiste per il biglietto di 20 lire?

**VALERIO.** Veramente desidererei che non si adottasse il 30 che è un numero difficile a combinarsi cogli altri, preferirei che si adottasse il 25, ma nemmeno vorrei farne una questione.

**PRESIDENTE.** Credo che sarebbe bene a mettersi d'accordo, perchè dovrei porre prima ai voti la proposta del ministro, come quella che si allontana di più da quella della Commissione.

**VALERIO.** Accetto la proposta dell'onorevole ministro.

**SINEO.** Io non sono bene persuaso che convenga mettere un *minimum* ed un *maximum*. Capisco che si potesse credere necessaria questa disposizione quando si stava attaccati al sistema primitivo, quando cioè si voleva un biglietto uniforme che avrebbe avuto una certa impronta di autenticità per parte del Governo, dal quale questo biglietto sarebbe stato distribuito. Come diceva l'onorevole ministro, in ciò v'era il suo bene ed il suo male.

Ma mi pare vi sia accordo tra quanti hanno preso la parola, nel dire che il male soverchia il bene; e quindi ci si è rinunciato.

Adesso, poichè si riduce ad una semplice emissione fatta da associazioni che non hanno un carattere governativo, lasciate pure che ciascuna di esse proceda secondo la convenienza locale; e se la trova nel metter fuori di queste obbligazioni (o come si vorranno chiamare) di piccolo valore, lasciate fare; credete pure che soltanto chi vive nella provincia, può essere giudice in questa materia, e stabilire il massimo.

Quanto a me, non saprei trovar motivo sufficiente per mettere un freno per questo alla libertà di queste istituzioni. La libertà deve sempre prevalere, a meno d'imperiose necessità, e queste, nel caso nostro, io non le vedo. Si temeva che il Buono prendesse il carattere di carta monetata; avrei potuto comprenderlo quando c'era il sigillo del Governo, quando era una specie di carta che doveva girare in tutto il paese; ma ristretta in una provincia di cui ciascun amministratore conosce i bisogni e le opportunità, io non veggio veramente, ripeto, per qual motivo si voglia mettervi quel freno.

**TORRIGIANI.** Del freno di cui parla l'onorevole Sineo, mi pare che l'onorevole ministro ne abbia fatto sentire le ragioni. Io ne aggiungo un'altra, e per questa appunto converrei nel concetto di elevare anche un poco più in là delle 30 lire il valore più basso del Buono agrario; ma mi limito ad aderire a questa misura delle 30 lire.

Io credo che, ad assicurare un'operazione che tratti non di circolazione fiduciaria, non di circolazione monetaria, ma di vere operazioni agricole, sia necessario

che il biglietto rappresenti qualcheduna di queste operazioni. Ora, tutti m'insegnano che nè una, nè due, nè tre lire possono rappresentare operazioni agrarie propriamente tali. Mi permetta l'onorevole Sineo: è troppo grande il pericolo a cui si andrebbe incontro di fare di questi istituti agrari, istituti di circolazione, perchè tutti sanno che, appunto in certi momenti, negli istituti che vogliamo formare, si possono presentare delle attrazioni di guadagni, da comprometterne il buon andamento, e che noi vogliamo evitare.

Il modo di evitarle mi pare precisamente questo di elevare il limite del valore infimo del biglietto, ed elevarlo tanto da essere persuasi che contro questo biglietto può stare una vera e genuina operazione di credito agrario.

Per tutte queste ragioni io aderisco all'opinione dell'onorevole ministro, portando il limite a 30 lire.

**PRESIDENTE.** La Commissione mantiene ferma la sua proposta?

**CORDOVA, relatore.** Si accosta all'idea dell'onorevole ministro, come pure a quella degli onorevoli Dina e Valerio. Insomma la Commissione avrebbe forse preferito le lire 25 come frazione più contabile in rapporto decimale, ma non ne fa una questione.

**PRESIDENTE.** Dunque metto ai voti l'articolo 4 corretto dal Ministero:

« I Buoni agrari non potranno essere di un valore inferiore alle lire 30. »

Consiste tutto in ciò.

**VALERIO.** E non superiore alle lire 100.

**PRESIDENTE.** Si è detto che non occorre di mettere questo *maximum*.

Metto dunque ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. La somma dei Buoni agrari in circolazione, dei biglietti all'ordine e a vista, delle tratte e dei conti correnti pagabili a richiesta, non potrà eccedere per ciascuna società di credito agrario il triplo del fondo metallico in cassa. »

Pare che, dopo le modificazioni intervenute all'articolo 1, non occorra più aggiungere le parole *all'epoca dell'emissione*, che la Commissione proponeva.

**CORDOVA, relatore.** Non occorre più aggiungerle; si ritorna all'articolo ministeriale testè letto.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo 5 testè letto.

(È approvato.)

L'articolo 6 sarebbe soppresso.

**VALERIO.** Domando la parola.

Dopo l'articolo 5 vengono alcune disposizioni proposte da me e dall'onorevole mio amico Torrighiani...

**PRESIDENTE.** È vero. Dopo l'articolo 5 gli onorevoli Valerio e Torrighiani propongono questo nuovo articolo:

« All'oggetto di riscontrare quanto è proposto nel precedente articolo, ogni società di credito agrario do-

vrà ogni giorno, al chiudersi delle operazioni giornaliere, trasmette a quell'autorità, ed in quei modi che saranno stabiliti per decreto ministeriale, lo stato dei Buoni agrari in circolazione, dei biglietti all'ordine ed a vista, delle tratte, dei conti correnti, e del fondo metallico in cassa.

« Questo stato dovrà essere firmato, sotto la loro responsabilità personale, da uno dei membri della direzione specialmente delegato e dal cassiere. »

Intende l'onorevole Valerio di sviluppare questo suo articolo?

VALERIO. A me veramente non pare che occorra sviluppo; io credo che le stesse parole dell'articolo ne indichino abbastanza le tendenze.

L'oggetto dell'articolo da me proposto è essenzialmente quello di rendere effettive le disposizioni dell'articolo 5. L'ufficio governativo che riceve giornalmente dai singoli istituti lo stato delle loro operazioni, può facilmente e deve, a mio avviso, darne settimanalmente e per ogni istituto un sunto al pubblico per mezzo dei giornali provinciali.

Mi limito a queste poche parole, per raccomandare il mio articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta la proposta? L'accetta del pari la Commissione?

CORDOVA, *relatore*. La Commissione fa osservare che gli onorevoli proponenti potrebbero assegnare a quest'operazione un termine più largo, per non obbligare le amministrazioni a dare situazioni giornaliere. Sarebbe meglio che queste situazioni fossero presentate settimanalmente, per non complicare di troppo le operazioni delle amministrazioni. Si capisce che, quando la contabilità è tenuta esattamente, è facile il fare questo. Ma c'è da temere che l'autorità incaricata di ricevere le situazioni non vi badi se sono troppo frequenti, ma le confonda coi dispacci telegrafici; mentre che se saranno settimanali vi porrà l'occhio la domenica. (*Si ride*)

VALERIO. Accettiamo la variante domandata dalla Commissione; così si potrà dire: « al chiudersi delle operazioni ebdomadarie. »

CORDOVA, *relatore*. Si potrebbe dire: « ogni sabato. »

PRESIDENTE. Piuttosto in fine d'ogni settimana.

TORRIGIANI. Come ha già accennato l'onorevole Valerio, aderisco alla domanda della Commissione; ma mi preme di rispondere all'onorevole Cordova, il quale crede che la verifica di queste situazioni, fatta ogni giorno, si possa confondere con qualche cosa che somigli alla verifica di dispacci telegrafici, che anche nei grandi istituti di credito si fanno ogni sera queste verificazioni; quindi, ciò proponendo il Valerio ed io, nulla abbiamo escogitato di strano, nulla che non collimi colla pratica di molti altri istituti.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo modificato:

« Ad oggetto di riscontrare quanto è disposto dal precedente articolo, ogni società di credito agrario

dovrà in fine d'ogni settimana trasmettere a quell'autorità ed in quei modi che saranno stabiliti per decreto ministeriale lo stato dei Buoni agrari in circolazione, dei biglietti all'ordine ed a vista, delle tratte, dei conti correnti e del fondo metallico in cassa.

« Questo stato dovrà essere firmato, sotto la loro responsabilità personale, da uno dei membri della direzione specialmente delegato e dal cassiere. »

CORDOVA, *relatore*. Il Codice di commercio apporta un'innovazione alle disposizioni dei precedenti Codici in Italia, naturalmente ispirato dalla stessa idea che determinò gli onorevoli proponenti, vale a dire che gli amministratori siano tutti responsabili della veracità dei documenti, mentre sono irresponsabili le società anonime.

Quanto alla loro veracità rispondono le persone stesse. Ora questa responsabilità circoscritta ad un amministratore non vorrei che facesse cessare l'altra di tutti gli altri amministratori. Si potrebbe aggiungere: *a senso di legge*.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo così modificato, il quale prenderebbe poi il numero 6.

CORDOVA, *relatore*. Signor presidente, mi permetta due parole per rettificare col testo della legge quello che ho detto. Io credo che l'articolo com'è stato proposto può andare, perchè qui si tratta di atti speciali che sono le situazioni settimanali, mentre la verità per cui la legge chiama responsabili gli amministratori è la verità del capitale sottoscritto, de' versamenti, de' dividendi ed altro. Articolo 139 del Codice di commercio.

Insomma questa sarebbe una responsabilità per la situazione settimanale, e la situazione non essendo accennata nell'articolo del Codice di commercio, può comprendersi in quella disposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo nuovo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Vi sono ancora due altri articoli nuovi presentati dagli stessi deputati Valerio e Torrigiani. Debbono venire subito di seguito?

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VALERIO. Questi due articoli, insieme con quell'altro che è dopo il secondo, potrebbero essere mandati alla Commissione, come la Camera ha deliberato, perchè li disponga nel modo ed in quel sito della legge che crederà conveniente.

CORDOVA, *relatore*. Quali sono gli articoli proposti?

VALERIO. L'articolo dopo il secondo, e quegli altri articoli senza denominazione, così concepiti:

« Art... È vietato agli amministratori di fare operazioni di qualunque sorta per conto proprio coll'istituto ch'essi amministrano.

« Art... È vietato alle società autorizzate ad esercire il credito agrario di operare sulle loro proprie

azioni, o su titoli fiduciari o cambiari di qualunque specie dalle medesime emessi, sia ricevendoli in deposito per anticipazioni, sia acquistandoli, sia in altro modo qualunque. »

**PRESIDENTE.** Mi pare che potrebbero essere collocati in fondo alla legge.

**VALERIO.** In fondo alla legge insieme alle disposizioni che riguardano i divieti.

**PRESIDENTE.** Allora si potrebbe procedere alla discussione degli altri articoli del progetto, riservando in ultimo di mettere ai voti gli articoli nuovi presentati dagli onorevoli Valerio e Torrigiani.

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio.** Aderendo all'idea espressa dall'onorevole Valerio, io proporrei che insieme ai suoi emendamenti da rimandarsi alla Commissione, perchè dia loro quella forma che crederà conveniente, si mandasse pure alla Commissione l'articolo 6 originario del progetto ministeriale, che era stato soppresso.

Siccome la Camera ha introdotto delle differenze piuttosto gravi al primitivo progetto, mi parrebbe opportuno che la Commissione prendesse di nuovo ad esame quell'articolo. Può darsi che venga a confermarsi nel concetto di sopprimerlo, ma mi parrebbe, ripeto, buona cosa che lo studiasse nuovamente.

**PRESIDENTE.** La Commissione non ha difficoltà di prendere di nuovo ad esame l'articolo 6 del progetto ministeriale che ha soppresso nel suo progetto?

**CORDOVA, relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 7.

(Sono approvati i seguenti quattro articoli:)

« Art. 7. I contratti di pegni costituiti a favore di società o istituzioni di credito agrario sopra titoli al portatore, non saranno soggetti ad essere notificati a coloro che li hanno dati in pegno.

« Dette società e istituzioni potranno inoltre essere autorizzate a far procedere, cinque giorni dopo semplice diffidamento, e senza che vi sia bisogno di alcuna procedura giudiziale, alla vendita all'incanto da un pubblico mediatore degli oggetti o titoli dati in pegno, senza che questa vendita possa sospendere gli altri procedimenti.

« Queste condizioni saranno consentite da chi ha dato il pegno.

« Col prodotto della vendita si rimborseranno del credito in capitale, interessi e spese, e terranno il di più, se vi sia, a disposizione di chi ha dato il pegno.

« Art. 8. Tutti i contratti relativi ad aperture di crediti o a prestiti sopra pegni, acconsentiti da società e istituti di credito agrario, potranno risultare da scritture private, registrate mediante il pagamento del solo diritto fisso di una lira, a titolo di abbonamento per le vigenti tasse di registro e bollo, ed altre di qualunque specie che possano competere al pubblico erario per tal maniera di contratti.

« Art. 9. Non potrà essere ammessa alcuna opposizione, nè sequestro sopra i capitali depositati in conto corrente alle casse di tali istituzioni e società, nè sulle somme costituenti i prestiti o crediti aperti dalle medesime.

« Art. 10. I Buoni agrari ed i biglietti all'ordine saranno soggetti ad una sola tassa proporzionale, di un centesimo per ogni cento lire, a titolo di ogni tassa di bollo.

« Art. 11. Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del debito pubblico italiano sono estese anche ai Buoni agrari emessi dal credito agrario. »

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio.** Sarebbe meglio dire: « anche ai Buoni agrari emessi da società di credito agrario. »

**CORDOVA, relatore.** Si dirà: « istituti di credito agrario. »

**PRESIDENTE.** Si dirà *istituti*. Metto ai voti l'articolo 11 con questa variazione.

(È approvato.)

« Art. 12. Per le operazioni di credito garantite da firme o da pegni alle società ed istituti di credito agrario, sarà applicata la procedura del vigente Codice di commercio. »

**CORDOVA, relatore.** Io correggerei dove dice: « sarà applicata la procedura del vigente Codice di commercio, » poichè quando fu scritto l'articolo si aveva dinanzi allo spirito il Codice Albertino, che poneva la procedura commerciale nel Codice di commercio, mentre che ora si trova nel Codice di procedura civile. Invece di dire: « sarà applicata la procedura del vigente Codice di commercio, » direi: « saranno applicate le disposizioni del Codice di procedura civile in materia commerciale. »

**PRESIDENTE.** Del vigente Codice civile?

*Voci.* Di procedura civile.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'articolo così modificato. Lo rileggo:

« Per le operazioni di credito garantite da firme o da pegni alle società ed istituti di credito agrario, saranno applicate le disposizioni del Codice di procedura civile in materia commerciale. »

(È approvato.)

Non vi sarebbero per ora altri articoli da porre ai voti.

**CORDOVA, relatore.** Vi sarebbero gli emendamenti degli onorevoli Torrigiani e Valerio.

**PRESIDENTE.** Credeva che la Commissione volesse rivederli. Se li accetta, allora...

**CORDOVA, relatore.** Con alcune modificazioni, e la Commissione enuncia fin d'ora che non ammette il divieto di costituire società anonime, come ebbe a dire in una antecedente tornata.

**PRESIDENTE.** Prima di tutto, se si vuol continuare

nella discussione degli articoli aggiunti dagli onorevoli Valerio e Torrigiani, come è già stato ammesso il primo, verrebbe in discussione il successivo che è questo:

« È vietato agli amministratori di fare operazioni di qualunque sorta per conto proprio coll'istituto ch'essi amministrano. »

**CORDOVA, relatore.** Questa disposizione sarebbe inutile, perchè ha già provveduto il Codice di commercio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valerio si arrende all'osservazione del relatore, che l'articolo nuovo proposto sarebbe un'inutile ripetizione, in quanto che la disposizione in esso accennata è contenuta nel Codice di commercio?

**VALERIO.** Non credo: e posso, per la mia esperienza personale, aver ragione di dubitarne.

Io ho l'onore di affermare alla Camera che, appunto nella revisione di uno statuto di una delle principali società di credito italiane, si trovò necessario di inserire questa formola; e fra coloro che l'hanno suggerita v'era nè più nè meno che il presidente del tribunale di commercio della città di Torino; locchè mi fa dubitare che nel Codice di commercio ci sia già questa disposizione.

**CORDOVA, relatore.** La disposizione non è negli identici termini, ma il Codice di commercio ha voluto evitare che gli amministratori possano essere contraenti.

Essa dice così (articolo 138): « Non possono essere amministratori della società il banchiere della medesima, il costruttore, l'appaltatore, ecc. » Ci sarebbe pleonasma sempre dannoso nelle leggi, in parte, ma nel resto la disposizione potrebbe anche rimanere, modificandola.

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio.** Mi parrebbe imprudente intraprendere la discussione di emendamenti che non sono ancora stati esaminati bene. Inoltre vi è anche la sospensione dell'articolo 6.

**CORDOVA, relatore.** Non ho trovato nel mio cassetto lo stampato degli emendamenti Torrigiani e Valerio. Io non li vedo che in questo momento.

**PRESIDENTE.** Ragione di più per rinviare la discussione di questi articoli ad un'altra tornata: intanto la Commissione avrà tempo per esaminare gli emendamenti ed emettere il suo avviso sui medesimi.

Sarà dunque rinviato il seguito di questa discussione alla tornata di lunedì.

Ora io interrogo la Camera se si debba tenere una tornata straordinaria lunedì mattina alle ore 10, per discutere parecchi progetti di minore importanza, pei quali è stata chiesta l'urgenza, o dal Ministero, o da parecchi deputati.

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio.** A me pare che si potrebbero discutere anche nella ordinaria

seduta, non essendovi all'ordine del giorno progetti di grande importanza. (*Segni di assentimento*)

**PRESIDENTE.** Nella seduta ordinaria abbiamo altri progetti da discutere, tra cui primo quello per la convalidazione di decreti relativi a maggiori spese sui bilanci, dal 1860 al 1867, il quale è anche urgentissimo perchè tende a regolarizzare i bilanci di sei esercizi nè più nè meno: è un progetto che sta da parecchie Sessioni avanti alla Camera, e sul quale bisogna venire a deliberazione, affinché anche la Corte de' conti sia messa in grado di ultimare i suoi lavori. Poi ve ne sono altri.

L'onorevole ministro però propone che questi progetti di legge di minore importanza, i quali, secondo la intelligenza già dianzi tenuta, io proponeva che fossero posti all'ordine del giorno per la tornata straordinaria di lunedì, sieno collocati nell'ordine del giorno della tornata ordinaria dello stesso giorno.

Quindi, se non c'è osservazione in contrario, non si terrà lunedì seduta straordinaria. (*Movimenti del deputato Cordova*)

L'onorevole Cordova ha qualche cosa da opporre?

**CORDOVA, relatore.** Bisogna comprendere che, se il ministro non può venire è perchè ha altre urgenti occupazioni pel servizio dello Stato; ed io, benchè avessi desiderato il contrario, non oserei fare una proposta in contraddizione alla sua.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno della tornata di lunedì al tocco, sarebbe dunque così formato: (*Vedi sotto*)

La seduta è levata alle ore 4 50.

#### *Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

##### Discussione dei progetti di legge:

- 1° Abolizione di speciali disposizioni in materia forestale, vigenti negli ex-ducati di Parma e Modena;
- 2° Classificazione fra i concimi degli scarti di penna grosse di pollame;
- 3° Modificazione del dazio sui grassi di maiale;
- 4° Modificazione dei dazi di esportazione delle pelli ed importazione dei pesci;
- 5° Disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi dei prodotti dell'industria;
- 6° Attuazione dei nuovi catasti lucchesi;
- 7° Seguito della discussione del progetto di legge sopra l'ordinamento del credito agrario.

##### Discussione dei progetti di legge:

- 8° Convalidazione di decreti relativi a maggiori spese sui bilanci dal 1860 al 1867;
- 9° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;
10. Costruzione obbligatoria delle strade comunali;
11. Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;
12. Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio dei depositi e prestiti di Firenze;
13. Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla caccia.